SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 302

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 29 dicembre 1995** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE AGLI ABBONATI

Si comunica che a decorrere dal *15 gennaio 1996 verrà sospeso* l'invio dei fascicoli della *Gazzetta Ufficiale* a tutti coloro che non risulteranno in regola con il pagamento del canone di abbonamento per il nuovo anno.

Gli abbonati 1995, che abbiano invece effettuato tale versamento in data successiva al 20 dicembre 1995, sono pregati, per evitare l'interruzione del servizio, tenendo anche conto degli inevitabili tempi necessari per la riattivazione dell'abbonamento stesso, di inviare via fax copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone per il 1996 ai seguenti numeri: 06/85082520 - 06/85082517 - 06/85082242.

Al fine di evitare che l'attivazione del nuovo abbonamento possa subire ritardi, è necessario indicare in ogni comunicazione il proprio numero di abbonamento riportato nell'etichetta di spedizione della *Gazzetta Ufficiale*.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1995, n. 552.

Proroga dell'utilizzazione per finalità di detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara . . . . Pag. 4

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1995, n. 553.

Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità . . . . Pag. 4

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1995, n. 554.

Interventi urgenti per la disciplina della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), nonché per la definizione di criteri di determinazione del diritto alla pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti . Pag. 9

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1995, n. 555.

Interventi urgenti di carattere previdenziale per il personale del Gruppo Alitalia . . . . Pag. 10

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1995, n. 556.

Proroga della concessione della gestione del concorso pronostici abbinato al gioco del lotto . . . . Pag. 11

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1995, n. 557.

Disposizioni urgenti in materia di interventi nel settore dei sistemi del trasporto rapido di massa . . . . Pag. 12

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1995, n. 558.

Disposizioni urgenti in materia di accesso ai servizi audiotex e videotex . . . . Pag. 12

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1995, n. 559.

Interventi in materia di demanio marittimo ad uso turistico-ricreativo . . . . Pag. 13

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1995, n. 560.

Interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi del 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonché misure urgenti in materia di protezione civile . . . . Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1995.

Istituzione presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere di una nuova sezione in funzione di corte di assise . . . Pag. 20

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del tesoro

DECRETO 13 ottobre 1995, n. 561.

Regolamento recante norme per la disciplina di categorie di documenti formati o comunque rientranti nell'ambito delle attribuzioni del Ministero del tesoro e degli organi periferici in qualsiasi forma da questi dipendenti sottratti al diritto di accesso. Pag. 21

DECRETO 21 dicembre 1995.

Rivalutazione annuale dell'assegno vitalizio per i cavalieri di Vittorio Veneto . . . . Pag. 25

Ministero della sanità

DECRETO 10 agosto 1995, n. 562.

Regolamento concernente la produzione e il commercio di sale da cucina iodurato, di sale iodato e di sale iodurato e iodato. Pag. 26

DECRETO 29 novembre 1995.

Revoca di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali . . . . Pag. 29

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali

DECRETO 22 novembre 1995.

Riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche «Castelli Romani», «Circeo», «Civitella d'Agliano», «Colli Cimini», «Colli della Sabina», «Colli Etruschi Viterbesi», «Frusinate» o «del Frusinate», «Nettuno», «Lazio» per i vini prodotti nel territorio della regione Lazio ed approvazione dei relativi disciplinari di produzione . . . . Pag. 30

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432, coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 1995, n. 534, recante: «Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo» . . . . Pag. 40

CIRCOLARI

Ministero del commercio con l'estero

CIRCOLARE 21 dicembre 1995, n. 2.

Perfezionamento passivo tessile applicabile ai prodotti tessili e dell'abbigliamento di cui ai capitoli 50/63 della nomenclatura combinata. Regolamento (CE) della Commissione, in corso di pubblicazione, concernente disposizioni di applicazione del regolamento CE 3036 del Consiglio dell'8 dicembre 1994. Pag. 45

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Modificazione alla circoscrizione territoriale dei consolati generali d'Italia in Madrid e Barcellona e alla dipendenza degli uffici consolari onorari attualmente ricompresi nella giurisdizione del consolato d'Italia in Siviglia . . . . Pag. 53

Ministero di grazia e giustizia:

Mancata conversione del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 448, recante: «Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità» . . . . Pag. 54

Mancata conversione del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 449, recante: «Interventi urgenti per la disciplina della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), nonché per la definizione di criteri di determinazione del diritto alla pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti» . . . . Pag. 54

Mancata conversione del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 450, recante: «Interventi urgenti di carattere previdenziale per il personale del Gruppo Alitalia» . . . . Pag. 54

Trasferimento di notai . . . . Pag. 54

Ministero dell'interno:

Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», ad accettare una eredità . . . . Pag. 54

Erezione in ente morale della fondazione «Auxilium», in Trapani . . . . Pag. 54

Ministero del tesoro:

Cambi di riferimento del 28 dicembre 1995 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312. Pag. 55

Revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e messa in liquidazione coatta amministrativa della Banca di credito cooperativo di Benestare, società cooperativa a responsabilità limitata, in Benestare . . . . Pag. 55

Ministero della sanità:

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali (modifiche di autorizzazioni già concesse). Pag. 55

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali . . . . Pag. 56

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa operaia di consumo San Giuliano Milanese», in San Giuliano Milanese . . . . Pag. 58

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Bella Serpentata», in Roma . . . . . . Pag. 58

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «L'Autofiloviaria», in Bari . . . . Pag. 58

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa A.T.E.E. - Assistenze tecniche - elettroniche - elettrodomestici a r.l., in Carrara . . . . Pag. 58

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Corias - Soc. cooperativa, a r.l.», in Mondragone . . . . Pag. 58

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 58

Ministero dei lavori pubblici: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Ora. Pag. 62

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Nomina del comitato di sorveglianza presso la società fiduciaria «Interfiduciaria - Società fiduciaria e di revisione per azioni in liquidazione», in Milano . . . . Pag. 62

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali: Autorizzazione all'Associazione italiana per il World Wildlife Fund - Fondo mondiale per la natura - WWF, in Roma, ad acquistare un immobile . . . . Pag. 63

Ferrovie dello Stato - S.p.a.: Avviso agli obbligazionisti. Pag. 63

Regione Sicilia: Proroga del vincolo di immodificabilità temporanea della zona denominata Gazzena, ricadente nel territorio comunale di Acireale . . . . Pag. 63

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lucca: Nomina del conservatore del registro delle imprese. Pag. 63

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino: Nomina del conservatore del registro delle imprese. Pag. 63

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siracusa: Nomina del conservatore del registro delle imprese. Pag. 64

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del rettore dell'Università di Perugia 31 ottobre 1995 recante: «Modificazioni allo statuto dell'Università». (Decreto rettorale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 274 del 23 novembre 1995). Pag. 64

Comunicato relativo all'estratto del Ministero dell'interno concernente: «Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 262 del 9 novembre 1995). Pag. 64

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 153

LEGGE 28 dicembre 1995, n. **549.**

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

LEGGE 28 dicembre 1995, n. **550.**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1996).

95G0612-95G0613

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 154

LEGGE 28 dicembre 1995, n. **551.**

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996-1998.

95G0614

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1995, n. 552.

Proroga dell'utilizzazione per finalità di detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire il termine di utilizzazione per finalità di detenzione di alcuni istituti penitenziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e, *ad interim*, Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici e dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il comma 1-*ter* dell'articolo 2 del decreto-legge 1° settembre 1992, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1992, n. 422, è sostituito dal seguente:

«*1-ter*. L'utilizzazione, per finalità di detenzione, degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara, ristrutturati in esecuzione del presente decreto, ha carattere provvisorio e cessa il 31 dicembre 1999.».

Art. 2.

1. È istituita una conferenza di servizio tra il Ministero dell'ambiente, il Ministero di grazia e giustizia, la regione autonoma della Sardegna, la provincia di Sassari e i comuni compresi nell'area-parco, al fine di verificare lo stato di attuazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394, istitutiva del Parco nazionale dell'Asinara, il rispetto dei tempi previsti dal presente decreto e dall'intesa di programma in materia.

Art. 3.

1. Il Governo riferirà con cadenza semestrale alle Camere, a partire dal 1° giugno 1996, sullo stato di attuazione del programma di costruzione o di adattamento di stabilimenti di sicurezza destinati a consentire il trattamento differenziato dei detenuti.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e,* ad interim, *Ministro di grazia e giustizia*

CORONAS, *Ministro dell'interno*

BARATTA, *Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI

95G0606

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1995, n. 553.

Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di assistenza farmaceutica e di sanità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° luglio 1994 gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico sono gestiti da commissari straordinari fino alla data di nomina degli organi di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269. A partire dalla stessa data cessano tutti gli organi di amministrazione attualmente in carica. L'atto di nomina del commissario straordinario determina anche il compenso spettante allo stesso. Contestualmente alla nomina dei commissari straordinari si provvede alla conferma del collegio dei revisori o alla loro costituzione, ove mancanti.

2. La disposizione del comma 1 non si applica al consiglio di amministrazione dell'istituto «Giannina Gaslini» di Genova.

3. Per i dipendenti pubblici e per quelli privati la nomina a commissario straordinario presso le unità sanitarie locali, ovvero presso le aziende ospedaliere determina il collocamento in aspettativa senza assegni; il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Le amministrazioni di appartenenza o i datori di lavoro provvedono ad effettuare il versamento dei relativi contributi, comprensivi delle quote a carico del dipendente, nonché dei contributi assistenziali calcolati sul trattamento stipendiale spettante al medesimo, ed a richiedere il rimborso del correlativo onere alle unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere le quali procedono al recupero delle quote a carico dell'interessato.

4. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I datori di lavoro provvedono ad effettuare il versamento dei relativi contributi, comprensivi delle quote a carico del dipendente, nonché dei contributi assistenziali, calcolati sul trattamento stipendiale spettante al medesimo ed a richiedere il rimborso del correlativo onere alle unità sanitarie locali interessate, le quali procedono al recupero delle quote a carico dell'interessato».

5. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo ai sensi dello statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267.

Art. 2.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1995 la contabilità economico-finanziaria e patrimoniale e la contabilità finanziaria delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, dovranno essere tenute separate rispetto a quella degli anni 1994 e precedenti, fatta salva la possibilità di utilizzare gli eventuali avanzi di gestione per estinguere le situazioni debitorie preesistenti. La contabilità economico-finanziaria e patrimoniale e la contabilità finanziaria delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere relative agli anni precedenti al 1995 sono garantite direttamente dalle regioni, che ne assumono integralmente le relative obbligazioni. Entro il 30 settembre 1995, con decreto del Ministro della sanità, adottato di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro e in accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti le modalità ed i criteri di ripianamento del debito eventualmente accertato fino alla data di costituzione in azienda delle unità sanitarie locali e degli ospedali, secondo quanto previsto, rispettivamente, dagli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico aventi personalità giuridica di diritto pubblico.

Art. 3.

1. Il primo periodo del comma 14 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente:

«I farmaci collocati nella classe di cui al comma 10, lettera *a)*, sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale con la corresponsione, da parte dell'assistito, di una quota per ricetta pari a lire 3.000, nel caso in cui sia prescritta una sola confezione, e a lire 5.000, nel caso in cui siano prescritte due o più confezioni, nelle ipotesi consentite dalla legge.».

2. Il quarto periodo del comma 16 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente:

«Per l'assistenza farmaceutica, i cittadini esenti, con esclusione degli invalidi di guerra, titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio e degli invalidi civili al 100 per cento, sono tenuti, comunque, al pagamento della quota per ricetta prevista dal comma 14; per le prestazioni di cui al comma 15, gli stessi sono tenuti al pagamento di una quota fissa per ricetta di lire 5.000.».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno efficacia fino alla data del 31 dicembre 1994. A decorrere dal 1° gennaio 1995 si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Commissione unica del farmaco di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, provvede alla identificazione dei farmaci necessari al trattamento di particolari patologie nonché alla identificazione delle patologie stesse.

5. Nel caso di trattamento delle patologie di cui al comma 4 del presente articolo, i farmaci di cui al medesimo comma sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale, secondo quanto previsto per i farmaci

di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, fatto salvo il contenimento dell'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica, nei limiti dell'importo stabilito per ciascun anno finanziario.

6. I medicinali utilizzati in programmi di sperimentazione clinica sull'uomo nelle strutture ritenute idonee dal Ministero della sanità, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro della sanità 27 aprile 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 1992, devono essere forniti gratuitamente dalle aziende committenti le sperimentazioni cliniche stesse.

Art. 4.

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* La ripetibilità della vendita di medicinali di cui al comma 2 è consentita in conformità alla prescrizione medica che riporti sulla ricetta il numero delle confezioni occorrenti ovvero la congiunta indicazione della posologia e della durata della terapia, che non può essere superiore ad un anno. L'indicazione di un numero di confezioni superiore all'unità esclude la ripetibilità della ricetta e consente la consegna frazionata dei medicinali prescritti. In mancanza delle citate indicazioni la ripetibilità della vendita è consentita per non più di cinque volte in un periodo non superiore a tre mesi dalla data di compilazione della ricetta.»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4.* Il farmacista che vende un medicinale di cui al comma 2 senza presentazione di ricetta medica è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centocinquantamila a lire novecentomila. Tale sanzione non si applica nell'ipotesi in cui il medicinale sia stato dispensato in casi di necessità, di urgenza e di impossibilità di reperire un medico e a condizione che sia presentata la ricetta medica entro quarantotto ore. Il farmacista che viola il disposto del comma 3 o non appone sulle ricette il timbro attestante la vendita del prodotto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire seicentomila.».

2. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«*3.* Le ricette mediche relative ai medicinali di cui al comma 1 hanno validità limitata a tre mesi; esse devono essere ritirate dal farmacista che è tenuto a conservarle per sei mesi, qualora non le consegni all'autorità competente per rimborso del prezzo a carico del Servizio sanitario nazionale.».

3. All'articolo 123, comma primo, lettera *c)*, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, le parole: «sia conservata copia di tutte le ricette e» sono soppresse.

4. All'articolo 38, comma quarto, del regolamento per il servizio farmaceutico approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, le parole: «I farmacisti debbono conservare per la durata di cinque anni copia di tutte le ricette spedite» sono sostituite dalle seguenti: «I farmacisti debbono conservare per sei mesi le ricette spedite concernenti preparazioni estemporanee non ripetibili».

5. Il comma 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, è sostituito dal seguente:

«*3.* In caso di vendita o di detenzione per la vendita di specialità medicinali per le quali sono intervenuti provvedimenti del Ministero della sanità, di sospensione o di revoca, è applicata la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire unmilionecinquecentomila.».

6. Il comma 4 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, è sostituito dal seguente:

«*4.* Il farmacista è soggetto alla sanzione amministrativa da lire un milione a lire tre milioni qualora nel corso di un anno si ripetano per più di due volte le infrazioni previste dal comma 1.».

7. All'articolo 23, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, le parole: «o che detenga per vendere» sono soppresse.

8. Qualora il farmacista venda, per più di tre volte, un medicinale disciplinato dagli articoli 5 e 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, senza presentazione di ricetta medica o su presentazione di ricette prive di validità, ovvero senza presentazione di ricetta di un centro medico specializzato, l'autorità amministrativa competente può disporre l'applicazione di una sanzione pecuniaria da lire 10 milioni a lire 30 milioni. In caso di recidiva, l'autorità amministrativa competente può disporre la chiusura della farmacia per un periodo da quindici a trenta giorni ovvero l'applicazione di una sanzione pecuniaria da lire trenta milioni a lire cinquanta milioni. Nel caso in cui la chiusura della farmacia determini il venir meno del servizio di farmacia sul territorio l'autorità amministrativa competente può disporre unicamente l'applicazione della sanzione pecuniaria. Il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 5 ed il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, sono abrogati.

Art. 5.

1. Il comma 9 dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, è sostituito dal seguente:

«*9.* Le autorizzazioni rilasciate, ai sensi del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, e della legge 30 aprile 1962, n. 283, agli impianti in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere rinnovate entro il 31 ottobre 1996, a richiesta dell'interessato da presentare all'autorità competente secondo le vigenti disposizioni entro il 30 settembre 1995; in sede di rinnovo viene assegnato all'impianto il numero di identificazione e viene indicata la potenzialità oraria definita in rapporto ai requisiti igienici e funzionali presenti.».

2. Il comma 6 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, è sostituito dal seguente:

«*6.* Le autorizzazioni rilasciate, ai sensi del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, e della legge 30 aprile 1962, n. 283, ai laboratori in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere rinnovate entro il 31 ottobre 1996, a richiesta dell'interessato da presentare all'autorità competente secondo le vigenti disposizioni entro il 30 settembre 1994; in sede di rinnovo viene assegnato al laboratorio il numero di identificazione.».

3. Il comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, è sostituito dal seguente:

«*2.* Fatto salvo quanto stabilito agli articoli 5, 6 e 14, le autorizzazioni rilasciate ai sensi del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, e della legge 30 aprile 1962, n. 283, cessano di avere efficacia il 31 dicembre 1995, a meno che venga presentata entro tale termine domanda di riconoscimento CE ai sensi dell'articolo 13. Limitatamente ai macelli pubblici le autorizzazioni di cui al presente comma cessano di avere efficacia il 30 giugno 1997.».

Art. 6.

1. L'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — *1.* L'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, consiste in un assegno reversibile per quindici anni determinato nella misura di cui alla tabella *B* allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111. L'indennizzo è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito ed è rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 è integrato da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato, ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 3.

3. Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente legge sia derivata la morte, l'avente diritto può optare fra l'assegno reversibile di cui al comma 1 e un assegno *una tantum* di lire 150 milioni. Ai fini della presente legge, sono considerati aventi diritto nell'ordine: il coniuge, i figli a carico, il convivente *more uxorio*, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia.

4. Qualora la persona sia deceduta in età minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.

5. I soggetti di cui all'articolo 1 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, nonché dal pagamento della quota fissa per ricetta di cui al comma 16-*ter* del medesimo articolo 8 della citata legge n. 537 del 1993, introdotto dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, limitatamente alle prestazioni sanitarie necessarie per la diagnosi e la cura delle patologie previste dalla presente legge.

6. I benefici di cui alla presente legge spettano altresì a coloro che risultino contagiati dai soggetti di cui all'articolo 1.

7. Ai soggetti danneggiati che contraggono più di una patologia è riconosciuto, in aggiunta ai benefici previsti dal presente articolo, un indennizzo aggiuntivo, stabilito dal Ministro della sanità con proprio decreto, in misura non superiore al 50 per cento di quello previsto ai commi 1 e 2».

2. In attesa di una nuova e più completa disciplina legislativa, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli anni 1995 e 1996.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, pari a lire 90 miliardi per l'anno 1995 ed a lire 60,5 miliardi per l'anno 1996, si provvede:

a) per l'anno 1995, quanto a lire 56 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto per il medesimo anno al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, e quanto a lire 34 miliardi mediante contestuale riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dal capitolo 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, intendendosi corrispondentemente utilizzata parte della quota di pertinenza dello Stato del fondo di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

b) per l'anno 1996, mediante utilizzo della proiezione iscritta, per il medesimo anno, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

Art. 7.

1. A decorrere dal 1° maggio 1996 le strutture trasfusionali di diritto privato di cui all'articolo 4 della legge 4 maggio 1990, n. 107, le aziende private e i centri privati di produzione di emoderivati e di emodiagnostici di cui agli articoli 8 e 10 della stessa legge n. 107 del 1990, gli importatori di sangue umano conservato e dei suoi derivati e di emoderivati di cui all'articolo 15 della stessa legge n. 107 del 1990, nonché tutte le istituzioni sanitarie private nelle quali si pratica l'attività trasfusionale sono tenuti obbligatoriamente all'assicurazione per la responsabilità civile, prevista all'articolo 2043 del codice civile, per i danni derivanti dalla distribuzione e dalla somministrazione del sangue umano, dei suoi componenti e degli emoderivati.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì ai soggetti privati che intervengono nei settori della produzione, della distribuzione e della somministrazione dei vaccini.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 29 febbraio 1996, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.

Art. 8.

1. L'autorizzazione alla produzione, al commercio ed alla detenzione di coloranti per alimenti, di cui all'articolo 57, comma 4, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, è rilasciata dalle regioni o dall'autorità sanitaria locale competente per territorio.

Art. 9.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1995, le prestazioni di assistenza ospedaliera erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, sono remunerate sulla base di tariffe predeterminate dalle regioni secondo i criteri generali definiti nel decreto del Ministro della sanità attuativo dell'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni. Le regioni che alla data del 1° gennaio 1995 non abbiano adottato i provvedimenti di fissazione delle nuove tariffe applicano, in via transitoria, le tariffe fissate con decreto del Ministro della sanità 14 dicembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 24 dicembre 1994.

2. Le tariffe di cui al citato decreto del Ministro della sanità del 14 dicembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 24 dicembre 1994, rappresentano il livello massimo da corrispondere ai soggetti erogatori entro il quale le regioni possono stabilire con propria determinazione ed attraverso la negoziazione dei servizi e delle prestazioni, le corrispettive tariffe a fronte delle singole prestazioni rese agli assistiti, di cui all'articolo 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Le regioni, con periodicità almeno triennale, provvedono all'aggiornamento delle tariffe, tenendo conto delle innovazioni tecnologiche e delle variazioni dei costi delle prestazioni rilevate.

4. Le regioni vigilano sulla corretta applicazione del sistema di remunerazione mediante tariffe predeterminate da parte delle unità sanitarie locali e dei soggetti erogatori, pubblici e privati, secondo i criteri definiti nel decreto del Ministro della sanità attuativo dell'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Al fine di consentire l'acquisizione delle informazioni necessarie alla programmazione sanitaria nazionale, le regioni provvedono ad inviare al Ministero della sanità i provvedimenti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano di determinazione delle tariffe delle prestazioni, corredati dai relativi dati di riferimento sui costi, entro sessanta giorni dalla loro approvazione.

6. La regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

7. Le tariffe relative alle prestazioni erogate in forma indiretta sono definite dalle regioni in misura inferiore alle tariffe definite secondo i criteri di cui al presente articolo.

Art. 10.

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 51, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «*1-bis*. Tuttavia per il 1994 si applica il tasso di conversione in vigore il 1° settembre 1992 e per il 1995 la media dei tassi di conversione pubblicati conformemente al comma 1 per gli ultimi tre anni.».

Art. 11.

1. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non si applica nei confronti delle regioni che certifichino al Ministero del tesoro e al Ministero della sanità il previsto mantenimento, a fine esercizio 1995, delle proprie occorrenze finanziarie nei limiti dello stanziamento determinato in ragione della quota capitaria, ragguagliata ai livelli uniformi di assistenza sanitaria, di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le eventuali eccedenze, che dovessero risultare rispetto al predetto stanziamento, restano a carico dei bilanci regionali.

Art. 12.

1. Il termine del 31 dicembre 1995 previsto al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, è prorogato, limitatamente agli impianti collettivi per le aste ed ai mercati ittici all'ingrosso, al 31 dicembre 1996.

Art. 13.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

GUZZANTI, *Ministro della sanità*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli* DINI

95G0595

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1995, n. 554.

Interventi urgenti per la disciplina della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), nonché per la definizione di criteri di determinazione del diritto alla pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per disciplinare gli effetti derivanti dalla soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), nonché per definire criteri di determinazione del diritto alla pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura

1. Per effetto della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) disposta dall'articolo 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con decorrenza 1° luglio 1995 la riscossione dei premi e dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, dovuti per i lavoratori subordinati ed autonomi del settore agricolo, rimane unificata ed è attribuita all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che ne dispone la ripartizione tra l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e le gestioni di pertinenza.

2. Per effetto della soppressione dello SCAU, disposta dall'articolo 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con decorrenza 1° luglio 1995 l'INPS subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al soppresso SCAU.

3. È costituita, quale organo dell'INPS, la Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati di cui al comma 1. La Commissione è composta da tre rappresentanti dei lavoratori subordinati e tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali, nonché dai direttori generali dell'INPS e dell'INAIL o da un loro delegato.

4. La Commissione di cui al comma 3 nella prima seduta sceglie tra i propri membri il presidente che, in caso di assenza o impedimento, può delegare un componente della Commissione stessa.

5. La Commissione decide, in unico grado, i ricorsi previsti dagli articoli 10 e 15 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e, in seconda istanza, i ricorsi di cui al comma 2 dell'articolo 11 del predetto decreto; formula pareri in ordine alla determinazione annuale dei salari medi provinciali degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato ed in ordine ai valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame; esercita attività consultiva nei confronti del consiglio di vigilanza e del consiglio di amministrazione dell'Istituto in materia di previdenza agricola.

Art. 2.

Trasferimento del personale dello SCAU all'INPS e all'INAIL

1. Ai fini del trasferimento all'INPS e all'INAIL del personale già dipendente dello SCAU alla data di soppressione del medesimo, è istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una commissione tecnica, composta di due dirigenti per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali. Tale commissione provvederà ad individuare entro il 30 settembre 1995 il personale dello SCAU che, provvisoriamente assegnato all'INPS per gli adempimenti connessi alle funzioni di cui all'articolo 1, sarà trasferito all'INPS e all'INAIL, con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. A tal fine l'INPS e l'INAIL prevedono, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e funzionale, apposite strutture centrali e periferiche, da definirsi nell'ordinamento dei servizi. Per le esigenze connesse all'esercizio, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'attività di coordinamento, indirizzo e vigilanza in materia di previdenza e collocamento in agricoltura, il personale dello SCAU trasferito all'INPS può, con il suo consenso, essere comandato a prestare servizio presso il predetto Ministero per un periodo massimo di tre anni e nel limite di un contingente non superiore al 5 per cento, sulla base di criteri fissati d'intesa tra le due amministrazioni. Gli oneri relativi al trattamento economico e gli oneri riflessi restano a carico dell'INPS.

2. I trattamenti integrativi, comprensivi dell'indennità integrativa speciale, erogati dal Fondo integrativo di previdenza dello SCAU relativi al personale cessato dal servizio fino al 30 settembre 1995, sono posti a carico della gestione speciale ad esaurimento costituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, alla quale vengono trasferiti i corrispettivi capitali di copertura, costituiti dalle riserve matematiche relative alle posizioni dei singoli pensionati. Per il caso di insufficienza degli accantonamenti costituiti a fronte delle prestazioni del Fondo integrativo di previdenza dello SCAU, i maggiori oneri occorrenti per i capitali di copertura faranno carico al bilancio dell'INPS e dell'INAIL, in proporzione ai contingenti di personale trasferiti ai due istituti.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 e dei commi 1 e 2 del presente articolo, sono confermati le fasi procedurali ed i provvedimenti posti in essere nel periodo intercorrente tra il 30 giugno 1995 e la data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Criteri di determinazione del diritto a pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti

1. Il comma 9 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si interpreta nel senso che ai fini della determinazione del diritto alla pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti, sono richiesti 35 anni di anzianità assicurativa e un requisito minimo di contribuzione di 5.460 giornate, con esclusione di quelle coperte da contribuzione figurativa per malattia e per indennità ordinaria di disoccupazione. L'anno di contribuzione dei suddetti operai agricoli ai fini del diritto a pensione di anzianità è costituito da 156 contributi giornalieri.

2. Per le giornate di contribuzione inferiori a 270, riferite ad anni antecedenti il 1° gennaio 1984, la rivalutazione con i coefficienti 2,60 e 3,86, di cui al comma 12 dell'articolo 7 del decreto-legge di cui al comma 1, non puo determinare per ciascun anno il superamento né delle 270 giornate complessive né delle 156 giornate utili per il diritto a pensione di anzianità.

Art. 4.

Modifica al decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni; dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.

1. Al comma 2 dell'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, le parole: «dall'articolo 5, comma 4,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 2, comma 4,».

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1995

SCALFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI

95G0596

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1995, n. 555.

Interventi urgenti di carattere previdenziale per il personale del Gruppo Alitalia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per attuare il programma di carattere previdenziale riguardante il personale del Gruppo Alitalia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni per il Gruppo Alitalia

1. Al fine di garantire la prosecuzione del piano di riassetto organizzativo e produttivo, tenuto conto anche del processo di liberalizzazione nell'ambito del mercato interno comunitario, è autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in favore delle imprese del Gruppo Alitalia esercenti il trasporto aereo un piano di pensionamenti anticipati per il triennio 1995-1997, nel limite massimo di 700 unità, sulla base dei seguenti criteri:

a) possono essere ammessi al beneficio del pensionamento anticipato i lavoratori dipendenti da imprese del Gruppo in possesso di almeno 30 anni di anzianità contributiva e assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Agli stessi lavoratori il trattamento pensionistico viene erogato con una maggiorazione dell'anzianità contributiva e assicurativa pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35 anni prescritto dalle disposizioni regolanti la suddetta assicurazione generale obbligatoria, e in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento del sessantesimo anno di età. Le domande di pensionamento anticipato sono irrevocabili e devono essere presentate alle imprese di appartenenza dai lavoratori interessati che siano già in possesso dei predetti requisiti, ovvero che li matureranno nel corso del triennio 1995-1997, entro sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore del presente decreto. Le imprese, sulla base del programma triennale di pensionamenti anticipati, sul quale vanno sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori, e delle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione, provvedono a selezionare le domande presentate trasmettendole all'INPS. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro. Si applicano i vigenti regimi di incumulabilità e incompatibilità previsti per i trattamenti pensionistici di anzianità;

b) possono essere altresì ammessi al beneficio del pensionamento anticipato rispetto all'età prevista per il pensionamento di vecchiaia, con le procedure, i limiti e le contribuzioni previste dal presente articolo, nonché nell'ambito del limite massimo di cui al presente comma, i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dipendenti da imprese del Gruppo di età non inferiore ai 55 anni se uomini e ai 50 se donne e che abbiano maturato i requisiti assicurativi e contributivi minimi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Agli stessi spetta una maggiorazione dell'anzianità contributiva commisurata ai periodi mancanti al compimento dell'età di 60 anni se uomini e di 55 anni se donne.

2. Il piano di cui al comma 1 è approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.

3. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 6,4 miliardi per l'anno 1995, in lire 22,8 miliardi per l'anno 1996 ed in lire 27,4 miliardi a decorrere dall'anno 1997, è rimborsato all'INPS su apposita rendicontazione in relazione all'effettiva attuazione del piano di cui al comma 2.

4. All'onere di lire 6,4 miliardi per l'anno 1995, di lire 22,8 miliardi per l'anno 1996 e di lire 27,4 miliardi per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

CARAVALE, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI

95G0597

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1995, n. 556.

Proroga della concessione della gestione del concorso pronostici abbinato al gioco del lotto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare la gestione del concorso pronostici abbinato al gioco del lotto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. La convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) concernente la gestione del concorso pronostici abbinato al gioco del lotto, approvata con decreto del Ministro delle finanze 9 maggio 1989, in scadenza alla data del 31 dicembre 1995, è prorogata sino al 30 giugno 1996.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1995

SCALFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI

95G0607

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1995, n. 557.

Disposizioni urgenti in materia di interventi nel settore dei sistemi del trasporto rapido di massa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di definire il limite del concorso dello Stato alla garanzia dei mutui per gli interventi di cui all'articolo 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, in favore degli enti indicati nell'articolo 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, con esclusione degli enti in gestione commissariale governativa;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di rideterminare il numero dei componenti della commissione prevista dall'articolo 4, comma 2, lettera *d)*, del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro, del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro dei trasporti e della navigazione;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, le parole: «mutui decennali» sono sostituite dalle seguenti: «mutui della durata massima di 10 anni».

2. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, è aggiunto il seguente periodo: «Per ogni intervento i mutui garantiti dallo Stato non possono superare il limite massimo del 50 per cento del costo di realizzazione dell'investimento. Tale limite non si applica agli interventi concernenti le ferrovie in regime di gestione commissariale governativa.».

3. La lettera *d)* del comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, è sostituita dalla seguente:

«*d)* quattro esperti in materia di trasporti dei quali uno designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani e un altro designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1995

SCALFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

CARAVALE, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI

95G0608

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1995, n. 558.

Disposizioni urgenti in materia di accesso ai servizi audiotex e videotex.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 luglio 1995, n. 385;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per disciplinare le modalità di accesso ai servizi audiotex e videotex;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Le concessionarie del servizio telefonico e del servizio radiomobile di comunicazione debbono disattivare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le linee dei servizi audiotex; tali linee possono essere riattivate soltanto su espressa richiesta scritta dell'abbonato. L'attivazione di nuove utenze relative ai servizi audiotex può avvenire soltanto su espressa richiesta scritta dell'abbonato. Le concessionarie sono tenute ad effettuare adeguata campagna informativa, anche attraverso i moduli di bollettino di pagamento, circa le condizioni necessarie per ottenere l'accesso ai servizi ed in particolare circa la possibilità di evitare la disattivazione dei servizi attraverso apposita richiesta scritta da far pervenire almeno entro il cinquantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le concessionarie sono altresì tenute ad informare l'abbonato del mantenimento o della nuova attivazione sui primi due bollettini di fatturazione successivi.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può autorizzare, con provvedimento motivato, linee di servizi audiotex per servizi di particolare utilità sociale, anche a carattere informativo, ovvero di esclusiva natura culturale.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, con proprio decreto, provvede alle integrazioni e alle modificazioni delle norme di cui al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 luglio 1995, n. 385, per la disciplina delle modalità di accesso e di espletamento dei servizi audiotex e videotex, compresi quelli offerti attraverso una numerazione internazionale.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquanta a lire cinquecento milioni.

5. Il gestore del centro servizi audiotex e videotex ed il fornitore di informazioni sono tenuti al versamento di una cauzione di lire cinquanta milioni secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 3.

6. Oltre le sanzioni previste dall'articolo 21 del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 luglio 1995, n. 385, il gestore del centro servizi audiotex e videotex ed il fornitore di informazioni che violano le disposizioni di cui al suddetto decreto ministeriale, nonché quelle previste dal presente articolo sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni.

Art. 2.

1. È vietato alle emittenti televisive e radiofoniche, sia locali che nazionali, gestite dalla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. o dalle concessionarie private e assimilate, propagandare servizi di tipo interattivo audiotex e videotex quali «linea diretta» ai fini di intrattenimento e conversazione, «messaggerie vocali», «chat line», «one-to-one» e «hot line», nelle fasce di ascolto e di visione comprese fra le ore 7 e le ore 23.

2. Fermo quanto previsto dall'articolo 528 del codice penale, alla violazione dei divieti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

GAMBINO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

Visto, *il Guardasigilli* DINI

95G0609

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1995, n. 559.

Interventi in materia di demanio marittimo ad uso turistico-ricreativo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, in attesa di definire il trasferimento alle regioni dei fondi necessari per l'esercizio delle funzioni delegate sulle aree del demanio marittimo destinato ad uso turistico-ricreativo, di consentire alle medesime regioni la possibilità di avvalersi delle Capitanerie di porto, anche al fine di assicurare la continuità delle attività da queste espletate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1976, n. 616, le amministrazioni regionali, fino al 31 dicembre 1998, possono avvalersi delle capitanerie di porto e degli uffici da esse dipendenti in conformità ad apposita convenzione gratuita stipulata con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sulla base di una convenzione tipo approvata dalla conferenza di cui all'articolo 12 della legge 28 agosto 1988, n. 400, che escluda, in ogni caso, oneri a carico delle Capitanerie, ulteriori rispetto a quelli attuali. Tali uffici esercitano le funzioni in materia di demanio marittimo destinato ad uso turistico-ricreativo in relazione funzionale con l'amministrazione regionale. Fino alla data della sottoscrizione della predetta convenzione il servizio continuta ad essere assicurato dalle competenti Capitanerie.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

FRATTINI, *Ministro per gli affari regionali*

CARAVALE, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI

95G0610

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1995, n. 560.

Interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi del 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonché misure urgenti in materia di protezione civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di immediati interventi per fronteggiare gli eccezionali eventi alluvionali e sismici verificatisi nei mesi da marzo ad ottobre 1995 in talune regioni, nonché il dissesto idrogeologico nel comune di Camaiore;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare ulteriori disposizioni relative a precedenti eventi alluvionali, nonché in materia di protezione civile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, delle risorse agricole, alimentari e forestali, del bilancio e della programmazione economica e dei lavori pubblici e dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a fronteggiare le situazioni di emergenza verificatesi:

a) a seguito degli eccezionali eventi alluvionali nelle regioni: Basilicata il giorno 15 agosto 1995, Calabria dal 13 al 14 marzo 1995, Campania il 21 settembre 1995, Friuli-Venezia Giulia il 19 settembre 1995, Lazio dal 16 al 17 settembre 1995, Liguria dal 25 al 26 settembre 1995 ed il giorno 16 novembre 1995 e dal 4 al 6 ottobre 1995, Lombardia il 3 luglio 1995 e dal 12 al 14 settembre 1995, Puglia il 30 agosto 1995, Sicilia dal 13 al 14 marzo 1995, il 31 luglio 1995 e nei giorni 13, 16 e 19 agosto 1995, Toscana dal 18 al 19 settembre 1995 e il 5 ottobre 1995, Umbria dal 13 al 14 settembre 1995, Veneto dal 30 al 31 maggio 1995;

b) a seguito degli eventi sismici verificatisi nel giorno 10 ottobre 1995 nella provincia di Massa Carrara e nel giorno 30 settembre 1995 nella regione Puglia;

c) a seguito del dissesto idrogeologico verificatosi nei giorni 14 e 15 ottobre 1995 nel comune di Camaiore (Lucca).

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentiti i presidenti delle giunte delle regioni interessate, sono individuati i comuni nel cui ambito territoriale sono ricomprese le zone colpite dagli eccezionali eventi calamitosi verificatisi nel 1995, anche eventualmente indicando le parti di territorio comunale effettivanente colpite.

Art. 2.

Interventi a favore delle imprese

1. Per la ripresa dell'attività produttiva nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, alle imprese industriali, commerciali, artigianali e di servizi danneggiate dagli eventi alluvionali di cui al presente decreto, è assegnato un contributo fino al 30 per cento del valore dei danni subiti da beni immobili e mobili nel limite massimo di lire 300 milioni per ciascuna impresa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è assegnata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la somma complessiva di lire 30 miliardi per l'anno 1996.

3. Le domande di ammissione al contributo di cui al comma 1, sono presentate alle prefetture entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che stabilisce modalità e procedure per la concessione e l'erogazione della suddetta provvidenza. Tale decreto sarà emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Interventi a favore delle aziende agricole

1. Per gli interventi di ripristino a favore delle aziende agricole, singole ed associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, nonché per il ripristino delle strutture, delle infrastrutture e delle opere di bonifica e di irrigazione, situate nei territori dei comuni danneggiati dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1 ed individuati dalle stesse regioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni e le procedure della medesima legge.

2. All'onere finanziario di cui al presente articolo si provvede con la dotazione ordinaria del Fondo di solidarietà nazionale per l'agricoltura, di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, integrata di lire 10 miliardi per l'anno 1996.

Art. 4.

Contributi ai privati per gli eventi alluvionali

1. Ai soggetti proprietari di unità immobiliari ad uso abitativo, anche collettivo, ubicate nei territori dei comuni danneggiati ed individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente decreto, purché legalmente edificate, ovvero legalizzate ai sensi delle leggi vigenti e regolarmente accatastate, che risultano distrutte o gravemente danneggiate e per le quali il sindaco ha emesso, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, apposite ordinanze di sgombero per inagibilità, è assegnato un contributo, a fondo perduto, fino al settanta per cento della spesa per il ripristino conseguente al danno.

2. Per la riparazione delle unità immobiliari diverse da quelle abitative, ubicate nei territori dei comuni danneggiati ed individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente decreto, purché legalmente edificate ovvero legalizzate ai sensi delle leggi vigenti e regolarmente accatastate, non comprese nelle provvidenze di cui agli articoli 2 e 3, che risultano distrutte o gravemente danneggiate e per le quali il sindaco ha emesso, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, apposite ordinanze di sgombero per inagibilità, il contributo, a fondo perduto, è fino al cinquanta per cento della spesa per il ripristino.

3. Per la realizzazione degli interventi previsti dai commi 1 e 2 è assegnata alle regioni di cui all'articolo 1 la complessiva somma di lire 4 miliardi per l'anno 1996, da iscriversi su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvede alla ripartizione della predetta somma fra le regioni interessate che sono tenute a predisporre un programma operativo nel quale vengono indicati anche:

a) tempi e modalità di spesa;

b) specifiche direttive per la progettazione, esecuzione e verifica degli interventi. Per la realizzazione degli interventi le regioni costituiscono una conferenza di servizi.

4. Le regioni sono tenute ad inviare al Dipartimento della protezione civile relazioni trimestrali sullo stato di attuazione degli interventi.

Art. 5.

Contributi ai privati per gli eventi sismici

1. Ai soggetti proprietari di unità immobiliari ad uso abitativo, anche collettivo, ubicate nei territori dei comuni danneggiati ed individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente decreto, purché legalmente edificate ovvero legalizzate ai sensi delle leggi vigenti e regolarmente accatastate, che risultano distrutte o gravemente danneggiate e per le quali il sindaco ha emesso, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, apposite ordinanze di sgombero per inagibilità, è assegnato un contributo, a fondo perduto, fino all'ottantacinque per cento della spesa per il ripristino conseguente al danno e per i necessari interventi di miglioramento sismico.

2. Per la riparazione delle unità immobiliari diverse da quelle abitative, ubicate nei territori dei comuni danneggiati ed individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente decreto, purché legalmente edificate ovvero

legalizzate ai sensi delle leggi vigenti e regolarmente accatastate, non comprese nelle provvidenze di cui agli articoli 2 e 3, che risultano distrutte o gravemente danneggiate e per le quali il sindaco ha emesso apposite ordinanze di sgombero per inagibilità, è assegnato ai soggetti proprietari un contributo, a fondo perduto, fino al sessantacinque per cento della spesa di ripristino e miglioramento sismico.

3. Con il termine miglioramento sismico di cui ai commi 1 e 2 si intende un insieme di interventi volti prevalentamente ad assicurare una buona organizzazione dell'edificio, curando particolarmente la qualità dei collegamenti tra le pareti dell'edificio e tra queste ultime e gli orizzontamenti senza comprendere, se non in casi strettamente necessari, interventi, diretti sulle fondazioni, di sostituzione dei solai e dei tetti o tesi ad aumentare la resistenza a forze orizzontali dei maschi murari. Nel caso di interventi su un edificio facente parte di un aggregato strutturale possono essere effettuati interventi limitati anche sugli edifici adiacenti a questo. I progetti possono prevedere, oltre agli interventi strutturali, anche le opere di finitura strettamente connesse.

4. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 le regioni predispongono un programma operativo nel quale vengono indicati anche:

a) tempi e modalità di spesa;

b) specifiche direttive per la definizione di elementi utili alla corretta e completa progettazione, esecuzione e verifica degli interventi, avvalendosi anche del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche e del Servizio sismico nazionale. Per la realizzazione degli interventi le regioni costituiscono una conferenza di servizi.

5. Per l'esecuzione degli interventi previsti dal presente articolo sono assegnate, per l'anno 1996, le somme di lire 7.300 milioni alla regione Toscana e di lire 1.200 milioni alla regione Puglia da iscriversi su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno.

6. Le regioni sono autorizzate ad utilizzare eventuali somme, che si rendessero disponibili dopo aver effettuato gli interventi previsti dal presente articolo, per finanziare interventi di miglioramento sismico sugli edifici pubblici strategici.

7. Le regioni sono tenute ad inviare al Dipartimento della protezione civile relazioni trimestrali sullo stato di attuazione degli interventi.

Art. 6.

Contributi ai privati per dissesto idrogeologico

1. Ai soggetti proprietari di unità immobiliari, purché legalmente edificate ovvero legalizzate ai sensi delle leggi vigenti e regolarmente accatastate, che, a seguito del dissesto idrogeologico verificatosi nel comune di Camaiore (Lucca) nei giorni 14 e 15 ottobre 1995, risultano distrutte o gravemente danneggiate e per le quali il sindaco ha emesso, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, apposite ordinanze di sgombero per inagibilità, è assegnato un contributo, a fondo perduto, fino al settanta per cento del danno accertato. Il contributo può essere utilizzato anche per la costruzione o l'acquisto di una nuova unità immobiliare.

2. I proprietari dianzi indicati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presentano al comune istanza per ottenere il contributo di cui al comma 1, con allegata perizia tecnico-economica giurata relativa al danno subito.

3. Il comune, valutata la congruità delle stime dei danni, predispone un piano di erogazione dei contributi da assegnarsi ai soggetti beneficiari nei limiti delle disponibilità di cui al comma 4 e lo sottopone al preventivo esame del Dipartimento della protezione civile.

4. Al comune viene assegnata per l'anno 1996 la somma di lire 4.200 milioni, da iscriversi su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il medesimo anno. La predetta somma è comprensiva delle spese di riempimento della voragine, di sondaggi e di indagini idrogeologiche e geognostiche urgenti, nonché per la demolizione degli edifici non più recuperabili. Al fine di consentire la ricostruzione in altro sito delle unità immobiliari distrutte, il comune è autorizzato, anche in deroga alle norme vigenti, a modificare gli strumenti urbanistici.

5. Il comune è tenuto ad inviare al Dipartimento della protezione civile relazioni trimestrali sullo stato di attuazione degli interventi.

6. La località del comune denominata «Le Funi», limitatamente alla parte in cui si è aperta la voragine, passa al patrimonio indisponibile del comune medesimo. In tale parte non possono essere realizzate costruzioni di qualsiasi genere.

Art. 7.

Interventi urgenti di protezione civile

1. Per interventi di emergenza e per evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose nei territori dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente decreto, si provvede ad emanare ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinanento giuridico.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è assegnata, per l'anno 1996, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, la somma di lire 30 miliardi.

Art. 8.

Provvidenze a favore degli enti locali

1. Le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, che abbiano subito, a seguito degli eventi alluvionali, sismici o di dissesto idrogeologico, danni

gravi ai beni propri ubicati nel territorio dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente decreto possono contrarre mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti con oneri di ammortamento a totale carico dei bilancio dello Stato nel limite di lire 50 miliardi nell'ambito delle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 4 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1995, n. 471, e dall'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, così come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1 e 3 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno .1995, n. 265.

2. Per le procedure relative alla concessione dei mutui di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 11, 12 e 13, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni.

Art. 9.

Provvidenze da parte di altri enti pubblici

1. Qualora i danni subiti a seguito degli eventi calamitosi elencati nell'articolo 1 del presente decreto siano in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di fondi da parte di altri enti pubblici, la corresponsione dei contributi in questione ha luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza.

Art. 10.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, valutato in lire 86.700 milioni per l'anno 1996, si provvede mediante l'utilizzo della disponibilità e nei limiti previsti per il medesimo anno dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, intendendosi ridotta corrispondentemente la relativa autorizzazione di spesa.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 11.

Disposizioni integrative di precedenti eventi alluvionali

1. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, è incrementata di lire 20 miliardi per l'anno 1996. Al relativo onere si fa fronte con le disponibilità e nei limiti previsti per il medesimo anno 1996 dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n 35, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

2. All'articolo 5, comma 6-*bis*, primo capoverso, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, le parole da: «alle imprese industriali, artigianali e commerciali» fino alla fine del primo periodo sono sostituite dalle seguenti:

« : *a)* i benefici di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 505, alle imprese industriali, artigianali e commerciali del comune di Genova danneggiate dalle avversità atmosferiche del settembre 1991 e della regione Toscana danneggiate dalle alluvioni dell'ottobre-novembre 1992;

b) i benefici di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, alle imprese industriali, artigianali e commerciali delle regioni Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Molise e Veneto danneggiate dalle alluvioni del settembre 1993;

c) i benefici di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, alle imprese industriali, artigianali e commerciali delle regioni Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Molise e Veneto danneggiate dalle alluvioni del maggio-luglio 1994. Per questi ultimi benefici la Conferenza di cui al comma 1 provvede alla determinazione delle modalità di accertamento dei danni, fissando un termine entro il quale le imprese danneggiate devono presentare la domanda di ammissione a contributo, nonché i criteri e le procedure di assegnazione delle risorse.».

3. All'articolo 1, comma 1, primo capoverso, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, dopo le parole: «per fronteggiare le necessità derivanti dai danni provocati dagli eventi alluvionali di cui agli articoli 1 e 2 nel settore delle opere pubbliche» sono inserite le seguenti: «ivi comprese quelle urgenti realizzate ai sensi dell'articolo 3 e già individuate con apposite deliberazioni delle giunte regionali, nell'ambito delle residue disponibilità dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 4 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471.».

4. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, è ulteriormente incrementata della somma di lire 40 miliardi per l'anno 1996. Al relativo onere si provvede con le disponibilità e nei limiti previsti per il medesimo anno dall'articolo 1, comma 4, dello stesso decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

Integrazione norme per mutui alle imprese danneggiate dalle alluvioni del novembre 1994

1. Il comma 8-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, introdotto dall'articolo 1-*ter*, comma 1, lettera *a)*, n. 4), del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, è sostituito dal seguente:

«8-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo si applicano a tutti i finanziamenti anche già ammessi agli interventi del Fondo centrale di garanzia di cui al comma 6, previa liberazione di ulteriori garanzie, se acquisite, salvo quanto previsto dall'articolo 2-*bis*, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35. Qualora i finanziamenti concessi ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, siano assistiti da garanzie rilasciate dai confidi, l'intervento del Fondo centrale di garanzia resta subordinato all'utilizzo delle predette garanzie.».

2. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, dopo le parole: «ricostituzione di scorte» sono inserite le seguenti: «da impiegare anche in attività differenti da quella esercitata alla data del 4 novembre 1994».

3. Il comma 7-*ter* dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, introdotto dall'articolo 1-*ter*, comma 1, lettera *c)*, n. 2), del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1995, n. 438, è sostituito dal seguente:

«7-*ter*. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo si applicano a tutti i finanziamenti anche già ammessi agli interventi del Fondo centrale di garanzia, di cui al citato comma 6, previa liberazione di ulteriori garanzie, se acquisite, salvo quanto precisato dall'articolo 2-*bis*, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35. Qualora i finanziamenti concessi ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, siano assistiti da garanzie rilasciate dai confidi, l'intervento del Fondo centrale di garanzia resta subordinato all'utilizzo delle predette garanzie.».

4. L'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, è sostituito dal seguente:

«Art. 4-*quinquies (Conversione dei mutui)*. — *1*. I mutui contratti precedentemente alle alluvioni del 5 e 6 novembre 1994 per l'esercizio dell'attività di impresa dalle imprese risultate poi danneggiate dagli eventi alluvionali in questione potranno essere convertiti con i mutui previsti per le imprese dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, nei limiti delle relative autorizzazioni di spesa, per il massimo dell'importo dei danni subiti e nei limiti delle garanzie e della durata previste.».

5. Con decreto del Ministro del tesoro da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono impartite disposizioni per l'attuazione del comma 4.

Art. 13.

Ripristino danni subiti da beni di enti pubblici per eventi alluvionali del novembre 1994

1. All'articolo 8 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«4-*bis*. Le risorse non assegnate entro il 31 dicembre 1995 dal comitato tecnico, di cui al comma 3, possono essere ripartite successivamente, e, comunque, entro il 31 marzo 1996 su presentazione, da parte delle amministrazioni vigilanti, di atti integrativi ai piani di rilevazione, relativamente a danni precedentemente non accertabili per obiettive difficoltà e che non risultino coperti da alcuna altra forma di finanziamento pubblico.

4-*ter*. Eventuali economie di spesa, registrate dai soggetti beneficiari del mutuo in corso di realizzazione o al termine delle opere di ripristino per ribasso d'asta o per altri motivi, possono essere utilizzate, previa autorizzazione del Ministero competente, per l'adeguamento o il miglioramento delle strutture da ripristinare in base a dettagliata relazione, anche ai fini del comma 4-*quater*.

4-*quater*. I soggetti beneficiari dei mutui di cui al comma 1 devono, con dichiarazione resa ogni semestre ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, asseverare alle amministrazioni vigilanti e all'ufficio ispettivo centrale della direzione generale del Ministero del tesoro il rendiconto dettagliato delle spese effettuate con l'indicazione dei singoli prelevamenti sulle somme assegnate. Le amministrazioni vigilanti, in base alle disposizioni dei rispettivi ordinamenti, e congiuntanente con l'ufficio ispettivo centrale predetto, sono tenute ad effettuare adeguati controlli, al fine di accertare sia lo stato di avanzamento delle opere di ripristino delle strutture danneggiate, sia il corretto utilizzo delle somme assegnate.».

Art. 14.

Agevolazioni a favore delle associazioni di volontariato di protezione civile

1. Allo scopo di potenziare la capacità di risposta all'emergenza da parte del Servizio nazionale di protezione civile, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni interessate, predispone un piano per la dislocazione nelle aree a rischio del territorio nazionale di mezzi e materiali, prevedendo anche l'affidamento in uso gratuito ai comuni ed alle associazioni di volontariato, iscritte

nell'elenco di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, dei materiali di propria dotazione.

2. I beni mobili di proprietà dello Stato divenuti inservibili possono essere destinati, a titolo gratuito, alle associazioni di volontariato di protezione civile di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, purché siano destinati unicamente allo svolgimento di attività di protezione civile.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro del tesoro, sono disciplinati i criteri, le modalità e le condizioni dell'affidamento in uso gratuito dei beni di cui ai commi 1 e 2.

Art. 15.

Disposizioni per la definizione degli interventi a Napoli di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e relative operazioni di rendicontazione.

1. Il termine del 31 dicembre 1995 previsto dall'articolo 22, commi 9 e 9-*bis*, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è prorogato al 31 marzo 1996. Limitatamente all'attività di rendicontazione prevista dall'articolo 5, primo comma, lettera *b)*, del decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica in data 4 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 1994, il termine del 31 dicembre 1995 è prorogato al 30 giugno 1996. Analogamente le operazioni di chiusura della contabilità soltanto per le spese di funzionamento e del personale sono effettuate entro il termine del 30 giugno 1996. Il funzionario incaricato dal CIPE individua 15 unità tra il personale in servizio presso la struttura del funzionario medesimo alla data di entrata in vigore del presente decreto, da adibire alle attività connesse alla predisposizione e presentazione del rendiconto. Le relative spese di funzionamento e del personale continuano a gravare sulle residue disponibilità finanziarie all'uopo utilizzabili sulle contabilità speciali istituite ai sensi dell'articolo 85 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Le predette unità di personale all'atto della presentazione del rendiconto sono tenute a rientrare nei ruoli delle amministrazioni di provenienza.

Art. 16.

Reintegro fondi ex Gescal

1. Ai fini del reintegro parziale dei fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, della somma di lire 15 miliardi utilizzata ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, per gli interventi di ricostruzione o di riparazione di immobili ad uso abitativo destinati a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti distrutti o danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui al decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 471, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 1993, n. 25, e al decreto-legge 4 novembre 1992, n. 426, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1992, n. 497, e all'articolo 6 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a provvedere in via compensativa nell'ambito della complessiva autorizzazione di spesa per l'anno 1996 di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35.

2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici, adottato di concerto con il Ministero del tesoro, sentito il Comitato per l'edilizia residenziale, relativo alle modalità di attuazione dell'articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1992, n. 488. La quantificazione da parte delle regioni dei fabbisogni complessivi occorrenti per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, è pari a quella formalmente comunicata al Ministero dei lavori pubblici - Comitato per l'edilizia residenziale entro la data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 17.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

CORONAS, *Ministro dell'interno*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

CLÒ, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*

LUCHETTI, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

BARATTA, *Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*

Visto, *il Guardasigilli* DINI

95G0611

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1995.

Istituzione presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere di una nuova sezione in funzione di corte di assise.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive variazioni, relativa al riordinamento dei giudizi di assise;

Vista la legge 21 febbraio 1984, n. 14, che modifica ed integra quanto disposto dalla legge 10 aprile 1951, n. 287;

Considerata l'urgente necessità, al fine di fronteggiare le accresciute esigenze di servizio, di istituire una seconda sezione in funzione di corte di assise presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 18 luglio 1995;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere è istituita una nuova sezione in funzione di corte di assise, con sede di normale convocazione in Santa Maria Capua Vetere.

La circoscrizione territoriale ed il numero dei giudici popolari relativi alla citata sede sono determinati dalla tabella annessa al presente decreto che modifica, per la parte cui si riferisce, la tabella *N* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, e successive variazioni.

Roma, addì 13 dicembre 1995

SCÀLFARO

MANCUSO, *Ministro di grazia e giustizia*
DINI, *Ministro del tesoro*

TABELLA

CIRCOLI DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO E DI CORTE DI ASSISE

DISTRETTO	CORTI DI ASSISE DI APPELLO				CORTI DI ASSISE			
	N.	Sede di normale convocazione della corte	Corti di assise comprese nella circoscrizione della corte di assise di appello	Numero dei giudici popolari	N.	Sede di normale convocazione della corte di assise	Tribunali compresi nella circoscrizione della corte di assise	Numero dei giudici popolari
Napoli	4	Napoli Napoli Napoli Napoli	Avellino - Benevento - Napoli - Santa Maria Capua Vetere	Uomini 1200 Donne 1200	9	Avellino	Avellino - Ariano Irpino - Sant'Angelo dei Lombardi	Uomini 330 Donne 330
						Benevento	Benevento	Uomini 210 Donne 210
						Napoli Napoli Napoli Napoli Napoli	Nola - Napoli - Torre Annunziata	Uomini 2250 Donne 2250
						Santa Maria Capua Vetere Santa Maria Capua Vetere	Santa Maria Capua Vetere	Uomini 540 Donne 540

Visto, *il Ministro di grazia e giustizia*
MANCUSO

95A7797

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 13 ottobre 1995, n. 561.

Regolamento recante norme per la disciplina di categorie di documenti formati o comunque rientranti nell'ambito delle attribuzioni del Ministero del tesoro e degli organi periferici in qualsiasi forma da questi dipendenti sottratti al diritto di accesso.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;

Visto l'art. 1 della legge 12 novembre 1993, n. 448;

Udito il parere della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, espresso in data 17 marzo 1994;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 20 luglio 1995;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri inviata con nota n. 14629 in data 2 ottobre 1995;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento individua, in conformità all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le categorie di documenti formati o comunque rientranti nell'ambito delle attribuzioni del Ministero del tesoro e degli organi periferici in qualsiasi forma da questo dipendenti, ai quali si applica, temporaneamente o senza limiti di tempo, l'esclusione del diritto di accesso di cui all'art. 24, comma 2, della medesima legge n. 241 del 1990 ed all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.

Art. 2.

Categorie di documenti attinenti alla sicurezza, alla difesa nazionale e alle relazioni internazionali

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione alla esigenza di salvaguardare la sicurezza, la difesa nazionale, nonché l'esercizio della sovranità nazionale, la continuità e la correttezza delle relazioni internazionali, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:

a) atti relativi alle iniziative di finanziamento, previsione e controllo di bilancio e spesa, attinenti a programmi connessi alle esigenze di difesa e relativi all'attività di approvvigionamento, acquisizione, dislocazione di beni immobili e mobili, gestione tecnico-operativa e manutenzione di mezzi, armi, munizioni, esplosivi, materiali e procedure classificati, nonché accordi intergovernativi di sicurezza e difesa comune;

b) atti, studi, relazioni e proposte relativi alle iniziative di finanziamento, previsione e controllo di bilancio, riguardanti situazioni di emergenza in materia di difesa e protezione civile;

c) atti, studi, analisi, proposte e relazioni che riguardano la posizione italiana nell'ambito di accordi internazionali sulla politica monetaria e sulla politica creditizia e finanziaria;

d) atti preparatori del Consiglio della Comunità europea;

e) atti preparatori dei negoziati della Comunità europea, nonché degli accordi multilaterali di ristrutturazione del debito estero;

f) documenti, studi, proposte, relazioni, indagini e atti relativi alla partecipazione italiana alle istituzioni creditizie internazionali;

g) atti relativi alla programmazione ed alla iniziativa dell'attività di vigilanza e di ispezione, nonché verbali, atti e relazioni degli uffici dei servizi ispettivi attinenti alla sicurezza, alla difesa nazionale e alle relazioni internazionali.

Art. 3.

Categorie di documenti attinenti alla determinazione ed attuazione della politica monetaria valutaria

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione alla esigenza di salvaguardare la riservatezza dei processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti, quando dalla loro divulgazione o conoscenza possa derivare effettivo e concreto pregiudizio alla tutela dei processi stessi:

a) atti relativi a studi, indagini, analisi, relazioni, proposte, programmi, elaborazioni e comunicazioni sui flussi finanziari di entrata e di spesa, sulle previsioni del fabbisogno dello Stato, sulla evoluzione, la consistenza, la gestione, il risanamento del debito pubblico e provvedimenti per il contenimento ed il risanamento della spesa e del deficit pubblico, sulla struttura e sull'andamento dei mercati finanziari e valutari nonché sulla politica fiscale e di spesa pubblica;

b) elaborazioni, simulazioni e previsioni concernenti misure di contenimento della spesa per interessi e, in generale, del fabbisogno del settore statale e di quello pubblico allargato;

c) atti, anche preparatori, relativi alla emissione o ad altre determinazioni in materia di titoli di Stato e di autorizzazione all'emissione di prestiti in eurolire;

d) atti relativi agli interventi dell'Amministrazione in campo monetario e valutario, se connessi ai procedimenti di cui alla successiva lettera *e)*;

e) atti di programmazione e di iniziativa dell'attività di vigilanza e di ispezione, nonché verbali, atti e relazioni dei servizi ispettivi ed atti sanzionatori, quando possa derivarne pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria.

Art. 4.

Categorie di documenti attinenti all'ordine ed alla sicurezza pubblica nonché alla prevenzione e alla repressione della criminalità.

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché la prevenzione e la repressione della criminalità, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:

a) atti e documenti relativi alle iniziative di finanziamento, previsione e controllo di bilancio e spesa, attinenti a programmi connessi alle esigenze di polizia e sicurezza e relativi all'attività di approvvigionamento, dislocazione, gestione e manutenzione di infrastrutture, tecnologie, mezzi, armi, munizioni, esplosivi e materiali classificati in dotazione alle forze di polizia;

b) documenti di programmazione e di iniziativa dell'attività di vigilanza e di ispezione, nonché verbali, atti e relazioni dei servizi ispettivi facenti capo all'Amministrazione del tesoro, attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica ovvero alla prevezione e repressione della criminalità;

c) atti relativi alle operazioni concernenti l'ideazione, anche grafica, la commessa, la fabbricazione e la distribuzione di moneta, carta moneta e titoli di Stato;

d) documenti relativi agli immobili adibiti alle sedi di servizio dell'Amministrazione, alle procedure di sicurezza ovvero elaborati o atti tecnici concernenti attrezzature e impianti soggetti ad omologazione ed approvazione quando l'accesso possa recare oggettivo e concreto pregiudizio alla sicurezza dei servizi e dei beni.

Art. 5.

Categorie di documenti attinenti alla riservatezza di persone, gruppi ed imprese

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di persone, gruppi ed imprese, salva per costoro la garanzia della visione degli atti dei procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per la difesa dei loro interessi giuridici, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti, qualora riguardino soggetti diversi da chi richiede l'accesso:

a) atti relativi alle selezioni ed al reclutamento del personale, ai lavori delle commissioni giudicatrici di concorsi e degli organismi preposti alle valutazioni ed alle scelte riguardanti l'avanzamento del personale dipendente, nonché gli atti di assegnazione e destinazione dei dipendenti e dei vincitori di concorso, fino all'esaurimento dei relativi procedimenti;

b) rapporti informativi e relazioni disciplinari concernenti il personale dipendente del Ministero del tesoro, nonché documentazione attinente a procedimenti disciplinari e penali o concernente l'istruzione dei ricorsi amministrativi prodotti dal personale dipendente, o riguardante inchieste ispettive sommarie e formali ovvero indagini ed istruttorie sull'attività degli uffici e/o singoli dipendenti su iniziativa dell'Amministrazione o a seguito di segnalazioni di privati, di organizzazioni di categoria o sindacali e similari;

c) atti relativi ad accertamenti medico-legali o comunque che riguardino la salute delle persone, inclusi quelli concernenti la sussistenza di condizioni psicofisiche che costituiscono il presupposto dell'adozione di provvedimenti amministrativi;

d) atti relativi a provvedimenti di dispensa dal servizio, di destituzione o di decadenza dall'impiego;

e) documentazione caratteristica, matricolare e concernente situazioni private del dipendente;

f) documentazione relativa alla emanazione di ordini di servizio istituzionalmente riservati agli organi ministeriali, quando dalla loro conoscenza possa derivare effettivo e concreto pregiudizio alla riservatezza dei dipendenti o di terzi;

g) atti, studi, analisi, comunicazioni, relazioni e proposte di carattere economico-finanziario e congiunturale attinenti allo Stato, agli Enti pubblici e privati ed alle banche e società su cui lo Stato esercita forme di partecipazione e/o controllo;

h) atti relativi alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi, imprese, amministrazioni pubbliche ed enti, anche disciolti, comunque utilizzata ai fini dell'attività amministrativa;

i) atti, studi, analisi, relazioni, proposte, denunce degli organi e dei rappresentanti ministeriali in seno alle pubbliche amministrazioni e agli enti pubblici e privati, alle banche ed alle società partecipate o controllate;

l) singoli atti istruttori, studi, analisi, relazioni, comunicazioni e pareri relativi a provvedimenti riguardanti sussidi, indennizzi, finanziamenti, assunzioni o erogazioni di prestiti e mutui, da parte di amministrazioni pubbliche, enti pubblici e privati, banche, società, quando dalla loro conoscenza possa derivare effettivo e concreto pregiudizio alla riservatezza dei dipendenti o di terzi e

fatto salvo quanto stabilito dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dall'art. 22 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in ordine alla pubblicità dei criteri di erogazione ed all'elenco dei destinatari;

m) documentazione relativa all'autorizzazione concessa ad enti pubblici e privati di emettere prestiti obbligazionari;

n) documenti, atti, studi, analisi, relazioni, proposte, istruzioni, comunicazioni, autorizzazioni, denunce sull'assetto proprietario, la costituzione, la fusione, lo scorporo, il commissariamento,lo scioglimento e la liquidazione, il funzionamento, la cessione e tutte le attività connesse di enti pubblici e privati, società, banche, sui quali l'Amministrazione esercita una funzione di partecipazione o di controllo, ovvero esercita una influenza determinante, ovvero eroga contribuzioni in beni o di natura finanziaria ancorché di carattere saltuario;

o) proposte, valutazioni, elaborazioni e relative modifiche inerenti alle deliberazioni di Comitati interministeriali, fino alla data dell'adozione di queste;

p) rapporti e denunce agli organi giudiziari e agli uffici di procura presso la Corte dei conti e atti degli stessi organi, ove siano individuati o individuabili soggetti per i quali si configurano responsabilità penali, amministrative, contabili o la sottoponibilità a misure di prevenzione;

q) atti e documenti di promovimento di azioni di responsabilità penale, amministrativa e contabile;

r) documenti riguardanti la posizione giuridica, professionale, contributiva, economico-finanziaria e tecnica delle ditte che partecipano a gare per forniture e per servizi indette dall'Amministrazione del tesoro;

s) atti, verbali e proposte delle commissioni aventi il compito di prendere in esame le domande di partecipazione alle gare per l'acquisto di beni o per l'espletamento di servizi;

t) atti e verbali delle commissioni per l'aggiudicazione di beni, forniture e servizi;

u) studi, atti e documenti concernenti la gestione dei titoli azionari o di partecipazioni societarie di proprietà dello Stato, le operazioni di cessione e collocamento di detti titoli sul mercato, nonché la rappresentanza dello Stato nell'assemblea dei soci;

v) documenti contenenti notizie sul debito pubblico al portatore, a norma degli articoli 57 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e 221, comma 2, del regolamento emanato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

z) atti relativi a procedimenti sanzionatori di competenza dell'Amministrazione, quando dalla loro conoscenza possa derivarne un pregiudizio alla riservatezza di dipendenti o di terzi;

aa) atti relativi agli interventi e ai provvedimenti sanzionatori, se connessi a procedimenti giurisdizionali, penali, amministrativi o contabili.

Art. 6.

Periodo di differimento

1. Ai sensi e nei limiti dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 8, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, per le categorie di documenti indicati negli articoli precedenti la sottrazione all'accesso opera per il periodo a fianco di ciascuna categoria indicato, con decorrenza dalla data del provvedimento che chiude il procedimento di cui essi fanno parte:

a) documenti di cui all'art. 2, lettere *c), d),* 10 anni; documenti di cui alla lettera *b)*, riguardanti la protezione civile, un anno;

b) documenti di cui all'art. 3, lettere *a), b), c),* 10 anni;

c) documenti di cui all'art. 5, lettera *m)*, 5 anni; lettera *i)*, 20 anni; lettera *aa)*, 10 anni.

Art. 7.

Pubblicità

1. Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 ottobre 1995

Il Ministro: DINI

Visto, *il Guardasigilli:* DINI
Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1995
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 339

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: «Nuove norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi». Si trascrive il testo del relativo art. 24:

«Art. 24. — 1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento.

2. Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti intesi a

disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e di altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare:

a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;

b) la politica monetaria e valutaria;

c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;

d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.

4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da essi formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.

5. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dall'art. 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme di attuazione, nonché ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi.

6. I soggetti indicati nell'art. 23 hanno facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essa possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'art. 13, salvo diverse disposizioni di legge».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— Il testo dell'art. 8 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 (Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è il seguente:

«Art. 8 *(Disciplina dei casi di esclusione)*. — 1. Le singole amministrazioni provvedono all'emanazione dei regolamenti di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'osservanza dei criteri fissati nel presente articolo.

2. I documenti non possono essere sottratti all'accesso se non quando siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi indicati nell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. I documenti contenenti informazioni connesse a tali interessi sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine, le amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono stati sottratti all'accesso.

3. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti all'accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento.

4. Le categorie di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardano tipologie di atti individuati con criteri di omogeneità indipendentemente dalla loro denominazione specifica.

5. Nell'ambito dei criteri di cui ai commi 2, 3 e 4, i documenti amministrativi possono essere sottratti all'accesso:

a) quando al di fuori delle ipotesi disciplinate all'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa, nonché all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione;

b) quando possa arrecarsi pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;

c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni delle persone coinvolte, nonché l'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;

d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono. Deve comunque essere garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici».

— Il testo dell'art. 1 della legge 12 novembre 1993, n. 448, è il seguente: «Art. 1. — 1. È convertito in legge il decreto-legge 14 settembre 1993, n. 358, recante differimento del termine previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, per l'adozione dei regolamenti concernenti le categorie di documenti da sottrarre all'accesso, nonché di termini previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29».

— Il testo dell'art. 27 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241, è il seguente:

«Art. 27. — 1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

2. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Essa è presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composta da sedici membri, dei quali due senatori e due deputati designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, quattro fra i professori di ruolo in materia giuridico-amministrativa e quattro fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici.

3. La commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.

4. Gli oneri per il funzionamento della commissione sono a carico dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. La commissione vigila affinché venga attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza delle attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamenti che siano utili a realizzare la più ampia garanzia dei diritti di accesso di cui all'art. 22.

6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.

7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 dell'art. 18, le misure ivi previste sono adottate dalla commissione di cui al presente articolo».

Note all'art. 1

— Per il testo del comma 2 e del comma 4 dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda in nota alle premesse

— Per il testo dell'art 8 del D P R. 27 giugno 1992, n 352, si veda in nota alle premesse

Nota all'art 2

— Per il testo dell'art 8, comma 5, lettera *a)*, del D P R 27 giugno 1992, n 352, si veda in nota alle premesse

Nota all'art 3

— Per il testo dell'art 8, comma 5, lettera *b)*, del D P R 27 giugno 1992 n 352, si veda in nota alle premesse

Nota all'art 4

— Per il testo dell'art 8, comma 5, lettera *c)*, del D P R 27 giugno 1992, n 352, si veda in nota alle premesse

Note all'art 5

— Per il testo dell art 8, comma 5, lettera *d)*, del D P R 27 giugno 1992, n 352, si veda in nota alle premesse

— Il testo dell'art 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, più volte citata, e il seguente

«Art. 12. — 1 La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1».

— Il testo dell'art. 22 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è il seguente·

«Art. 22 (*Albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica*). — 1. Oltre a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni dello Stato, le regioni, comprese le regioni a statuto speciale, e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e gli altri enti pubblici sono tenuti ad istituire, entro il 31 marzo 1992, l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci. Gli albi sono aggiornati annualmente e trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno.

2. Per ciascun soggetto che figura nell'albo viene indicata anche la disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni di cui al comma 1

3. Gli albi istituiti ai sensi del comma 1 possono essere consultati da ogni cittadino. Le amministrazioni pubbliche preposte alla tenuta degli albi e la Presidenza del Consiglio dei Ministri ne assicurano la massima facilità di accesso e pubblicità».

— Il testo dell'art 57 del testo unico approvato con D P.R. 14 febbraio 1963, n 1343, è il seguente:

«Art. 57 (*Comunicazione al giudice penale*) — Qualora i titoli siano presentati all'Amministrazione del debito pubblico posteriormente alla notifica del provvedimento di sequestro, l'Amministrazione stessa si limita, nel solo interesse della giustizia penale ad informare la competente autorità senza tuttavia sospendere l'operazione richiesta sui titoli stessi».

— Il testo dell art 221 del regolamento generale sul debito pubblico approvato con R D 19 febbraio 1911, n. 298, è il seguente.

«Art. 221. — Oltre che nei casi contemplati nel presente regolamento in relazione all'art. 47 del testo unico delle leggi non si rilasciano dichiarazioni dall'Amministrazione, se non per constatare la esistenza di iscrizioni nominative o di vincoli annotati sulle medesime, per le quali si giustifichi uno speciale e legittimo interesse, da parte del richiedente La firma sulla domanda deve essere autenticata.

L'Amministrazione fornisce qualsiasi notizia intorno a rendite nominative o al portatore e ai relativi titoli, quando ne sia richiesta dall'autorità competente, nell'interesse della giustizia penale».

Nota all'art. 6

— Per il testo dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art 8, commi 2 e 3, del D P.R 27 giugno 1992, n. 352, si veda in nota alle premesse.

95G0598

DECRETO 21 dicembre 1995.

Rivalutazione annuale dell'assegno vitalizio per i cavalieri di Vittorio Veneto.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 417, concernente l'aumento dell'assegno vitalizio per i cavalieri dell'Ordine di Vittorio Veneto, che prevede la rivalutazione annuale del predetto assegno vitalizio in misura pari alla percentuale della svalutazione monetaria accertata per la rivalutazione della dinamica del costo della vita e dei salari per le pensioni del fondo obbligatorio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno;

Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che ha disposto, con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica delle pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 10 novembre 1995, dalla quale risulta che la variazione percentuale dell'indice del costo della vita, di cui all'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, ivi compreso l'indice previsto all'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, accertata per l'anno 1995, è risultata pari a + 5,2;

Visto il decreto interministeriale 20 novembre 1995 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 25 novembre 1995) che ha determinato la percentuale di variazione per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni per l'anno 1995, in misura pari a + 5,2 dal 1° gennaio 1996, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo;

Considerata la necessità di stabilire la percentuale dell'indice di rivalutazione dell'assegno vitalizio per i cavalieri dell'Ordine di Vittorio Veneto con effetto dal 1° gennaio 1996;

Decreta:

Art. 1.

La percentuale di aumento per la rivalutazione dell'assegno vitalizio di cui all'art. 1 della legge 15 dicembre 1990, n. 417, è determinata in misura pari a + 5,2 dal 1° gennaio 1996, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1995

p. *Il Ministro:* VEGAS

95A7745

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 10 agosto 1995, n. 562.

Regolamento concernente la produzione e il commercio di sale da cucina iodurato, di sale iodato e di sale iodurato e iodato.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283, che conferisce al Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, la potestà di consentire la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti, prescrivendo, del pari, anche le indicazioni che devono essere riportate sul prodotto finito;

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 28 gennaio 1977, che disciplina la produzione e il commercio del sale da cucina iodurato;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1973, e sue successive modificazioni, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, di attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE, concernente l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari;

Considerata l'esigenza di garantire l'efficacia del prodotto ai fini della iodioprofilassi nel territorio nazionale;

Visto il verbale in data 19 aprile 1989, della Commissione permanente per la determinazione dei metodi ufficiali di analisi delle sostanze alimentari di cui all'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto l'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità del 16 marzo 1994;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1990, n. 255, concernente il regolamento recante disciplina della produzione e del commercio di sale da cucina iodurato, sale iodato, sale iodurato e iodato;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la comunicazione alla Commissione delle Comunità economiche europee, effettuata, ai sensi delle direttive del Consiglio n. 83/189/CEE e n. 88/182/CEE in data 28 dicembre 1994;

Vista la comunicazione alla Commissione delle Comunità economiche europee, effettuata, ai sensi dell'art. 16 della direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1978, n. 79/112/CEE in data 28 dicembre 1994;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 6 luglio 1995;

Vista la comunicazione effettuata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in data 3 agosto 1995;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. È autorizzata la produzione e l'immissione in commercio del sale alimentare (cloruro di sodio), destinato al consumo diretto, addizionato di ioduro di potassio, del sale alimentare addizionato di iodato di potassio e del sale alimentare addizionato di ioduro di potassio e di iodato di potassio, per garantire un tenore di iodio ionico di 30 mg per kg di prodotto; si applicano le tolleranze di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 1° agosto 1990, n. 255.

Art. 2.

1. Per la determinazione dello iodio si applica il metodo di analisi riportato nell'allegato 1 al presente decreto.

Art. 3.

1. Il sale iodurato è posto in vendita al dettaglio in confezioni di peso netto non superiore a 500 g.

2. Il sale iodato è posto in vendita al dettaglio in confezioni di peso netto non superiore a 1000 g.

3. Il materiale di confezionamento deve essere conforme alle norme previste dal decreto ministeriale 21 marzo 1973, e sue successive modificazioni, e tale da consentire la protezione dalla luce e dall'umidità.

4. Il potassio ioduro e il potassio iodato utilizzati devono rispondere ai requisiti di cui alla Farmacopea ufficiale italiana.

Art. 4.

1. Il sale iodurato, il sale iodato e il sale iodurato e iodato possono essere addizionati degli additivi antiagglomeranti alle condizioni previste per il sale da tavola dal decreto ministeriale 31 marzo 1965, e sue successive modificazioni.

Art. 5.

1. Ai fini dell'etichettatura prevista dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, per le confezioni dei diversi tipi di sale addizionato di derivati di iodio di cui al presente decreto sono prescritte in particolare, in funzione delle peculiari caratteristiche del prodotto, le seguenti indicazioni:

a) la specifica denominazione legale di ciascuno di essi, rispettivamente individuabile in «sale iodurato» per il sale addizionato di ioduro di potassio, in «sale iodato» per quello addizionato di iodato di potassio e in «sale iodurato e iodato» per quello addizionato di ioduro e di iodato di potassio;

b) quale specifica destinazione d'uso, una dicitura che ne consigli l'impiego per integrare regimi alimentari carenti di iodio in sostituzione del comune sale alimentare;

c) quale modalità di conservazione, l'avvertenza di mantenere il prodotto in luogo fresco, asciutto ed al riparo della luce.

2. In applicazione dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, l'indicazione degli ingredienti di ciascun tipo di sale disciplinato dal presente decreto comporta la menzione della percentuale di ioduro di potassio e di iodato di potassio aggiunti nonché la quantità di iodio (I) apportata da cento grammi di prodotto.

Art. 6.

1. Le norme del presente decreto non pregiudicano la commercializzazione nel territorio nazionale di sale da cucina iodurato, di sale da cucina iodato, e di sale da cucina iodurato e iodato legalmente prodotti e/o commercializzati in un altro Stato membro delle Comunità europee e di quelli originari degli Stati contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.

Art. 7.

1. Sono abrogati il decreto ministeriale 7 gennaio 1977 e il decreto ministeriale 1° agosto 1990, n. 255.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 10 agosto 1995

Il Ministro: GUZZANTI

Visto, *il Guardasigilli:* DINI
Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1995
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 389

ALLEGATO

METODO PER LA DETERMINAZIONE DELLO IODIO AGGIUNTO AL SALE ALIMENTARE

1. *Oggetto e campo di applicazione.*
Il metodo descritto permette la determinazione del contenuto di iodio, aggiunto al sale alimentare sotto forma di ioduro e/o iodato di potassio, a concentrazioni superiori a 2 mg/kg espresso come I^-.

2. *Principio del metodo.*
Si determina lo iodio libero, ottenuto in quantità equivalente allo iodato in soluzione previa aggiunta di acido fosforico e ioduro di potassio, mediante titolazione con tiosolfato di sodio in presenza di salda d'amido. Nel caso di sale alimentare addizionato di ioduro di potassio o di ioduro e di iodato di potassio, la determinazione viene effettuata dopo l'ossidazione dello ioduro a iodato ad opera di acqua di bromo.

3. *Reattivi* (*).

3.1. Soluzione di rosso metile allo 0,05% (m/v).
In un pallone tarato da 100 mL sciogliere 0,05 g di rosso metile con 75 mL di etanolo al 95% (v/v) e portare a volume con acqua.

3.2. Acido cloridrico diluito, circa 0,1 N.

3.3. Acqua di bromo, soluzione satura.
Preparare al momento dell'impiego.

3.4. Acido formico concentrato, soluzione al 90% (m/m) circa. $d_{20\,°C} = 1,2$ g/mL.

3.5. Acido fosforico concentrato, soluzione all'85% (m/m) circa. $d_{20\,°C} = 1,7$ g/mL.

3.6. Ioduro di potassio.

3.7. Salda d'amido, soluzione allo 0,2% (m/m) circa, preparata di recente. La soluzione di salda d'amido può essere preparata per diluizione delle soluzioni stabilizzate reperibili in commercio.

3.8. Soluzione titolata di tiosolfato di sodio, 0,1 M.

3.9. Soluzione titolata di tiosolfato di sodio, 0,01 M.
Trasferire 25,00 mL della soluzione 3,8 in un pallone tarato da 250 mL e portare a volume con acqua distillata previamente bollita. La soluzione deve essere preparata al momento dell'uso.

4. *Apparecchiatura.*

4.1. Bilancia tecnica, precisione 0,01 g.

4.2. Palline di vetro per ebollizione.

4.3. Microburetta, graduata a 0,01 mL.

5. *Modo di operare.*

5.1. Determinazione dello iodio aggiunto come ioduro di potassio, da solo o in miscela con iodato di potassio.

5.1.1. Pesare (4.1) 50 g circa del campione per l'analisi e sciogIierli con 175 mL di acqua in una beuta da 500 mL.

5.1.2. Aggiungere (operare sotto cappa durante le fasi di aggiunta della acqua di bromo, riscaldamento e aggiunta dell'acido formico) nell'ordine: 4 gocce della soluzione di rosso metile (3.1), acido cloridrico diluito 0,1 N (3.2) sino al primo viraggio dal colore giallo al rosso-arancio e, *immediatamente,* 1,5 mL di acqua di bromo (3.3) - Attendere 3 minuti. Riscaldare sino ad incipiente ebollizione e mantenerla per 5 minuti, agitando lentamente per evitare la cristallizzazione del cloruro di sodio. (Si consiglia di aggiungere le palline di vetro (4.2) per evitare ebollizione violenta e perdite per eventuali schizzi). Dopo un minuto dal termine del riscaldamento, aggiungere, lentamente e con cautela, 1,0 mL di acido formico (3.4) avendo cura di bagnare completamente la parete interna della beuta. Agitare, lasciare in riposo per un minuto e quindi raffreddare a temperatura ambiente.

(*) Tutti i reattivi si intendono puri per analisi. Quando si fa riferimento all'acqua, ai fini della dissoluzione, della diluizione o del lavaggio, deve intendersi acqua distillata od acqua demineralizzata di purezza equivalente, salvo specificazione diversa.

5.1.3. Aggiungere 1,0 mL di acido fosforico (3.5) e 0,1 g di ioduro di potassio (3.6). Agitare e lasciare in riposo per 5 minuti esatti in un luogo al riparo dalla luce, dopo aver coperto la beuta con un vetro di orologio. Aggiungere 1,0 mL di salda d'amido (3.7) e titolare (4.3) con la soluzione di tiosolfato di sodio 0,01 M (3.9), facendola scolare goccia a goccia con ritmo regolare e agitando dopo ogni aggiunta, sino al viraggio definitivo (la soluzione deve rimanere incolore per almeno 30 secondi).

Eseguire parallelamente una prova in bianco utilizzando la stessa acqua, seguendo lo stesso procedimento ed impiegando la stessa quantità di reattivi.

Determinazione dello iodio aggiunto come iodato di potassio. Procedere come descritto in 5.1.1, 5.1.3 e 5.1.4.

Calcolo ad espressioni dei risultati.

Il contenuto di iodio del campione in esame, espresso in mg di I^-, per kg di sale alimentare, si calcola secondo la formula:

$$I^-,\ (mg/kg) = (V_1 - V_2)\frac{0{,}2115}{m} \times 1000$$

dove:

V_1 = volume, in mL, della soluzione di tiosolfato di sodio impiegato per la titolazione della soluzione da analizzare;

V_2 = volume, in mL, della soluzione di tiosolfato di sodio impiegato per la titolazione della prova in bianco;

m = massa in grammi, del campione usata per la preparazione della soluzione da analizzare;

0,2115 = massa, in milligrammi, di I corrispondente a 1 mL della soluzione di tiosolfato 3.9.

Ripetibilità.

La differenza tra i risultati di due determinazioni effettuate simultaneamente o in rapida successione dallo stesso analista, adoperando lo stesso campione e nelle stesse condizioni, non deve essere superiore a 1 mg di I^-/kg di prodotto.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 7 della legge n. 283/1962 (Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) è il seguente:

«Art. 7. — Il Ministro della sanità, con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, può consentire la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti ivi compreso l'impiego di raggi ultravioletti, radiazioni ionizzanti, antibiotici, ormoni, prescrivendo, del pari, anche le indicazioni che debbono essere riportate sul prodotto finito».

— Il testo dell'art. 21 della citata legge n. 283/1962 è il seguente:

«Art. 21. — La determinazione dei metodi ufficiali di analisi delle sostanze alimentari spetta al Ministero della sanità, a tale scopo è costituita presso il Ministero della sanità, una commissione permanente ...

(Omissis).

Gli elenchi dei metodi ufficiali di analisi dovranno essere revisionati almeno ogni due anni. La commissione ha la facoltà di avvalersi dell'opera di esperti particolarmente competenti nella singola materia in esame».

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«Art. 17. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1 del D.M. n. 255/1990 (citato nelle premesse al presente decreto) è il seguente:

«Art. 1. — 1. È autorizzata la produzione e l'immissione in commercio del sale alimentare (cloruro di sodio), destinato al consumo diretto, addizionato di ioduro di potassio, sale alimentare addizionato di iodato di potassio e sale alimentare addizionato di ioduro di potassio e iodato di potassio, per garantire un tenore di iodio ionico di 30 mg per kg di prodotto (+ 40% — 20%)».

Nota all'art. 3:

— Il D.M. 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 20 aprile 1973, modificato per ultimo con il D.M. n. 156/1995, riporta le caratteristiche del materiale di confezionamento.

Nota all'art. 4:

— Il D.M. 31 marzo 1965, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 22 aprile 1965, modificato per ultimo con il D.M. n. 283/1995, riporta nell'allegato l'elenco degli additivi (antiagglomeranti) che possono essere aggiunti agli alimenti e prevede i casi e le dosi di impiego ai singoli alimenti come pure le caratteristiche chimico fisiche e di purezza degli additivi stessi.

Nota all'art. 5.

— Il D.Lgs. n. 109/1992 reca: «Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396 CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari». Si trascrive il testo del comma 1 del relativo art. 8: «Qualora l'etichettatura di un prodotto alimentare ponga in rilievo, onde differenziarlo da altri della stessa specie, la presenza o il limitato tenore di uno o più ingredienti essenziali per le caratteristiche di tale prodotto, o se la denominazione di quest'ultimo comporta lo stesso effetto, deve essere indicata, secondo i casi, la quantità minima o massima di utilizzazione di tali ingredienti, espressa in percentuale»

95G0587

DECRETO 29 novembre 1995.

Revoca di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali.

IL DIRETTORE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visti i decreti con i quali è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del decreto;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco, in data 23 gennaio 1995, con la quale è stata proposta la revoca delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto, con la seguente motivazione «Per quanto riguarda gli estratti corticosurrenalici si ritiene che si tratti di farmaci obsoleti, ormai superati dalla disponibilità dei singoli ormoni surrenalici e che si tratti inoltre, di farmaci per i quali non esistono prove di efficacia diverse od analoghe a quelle degli ormoni surrenalici singoli; nel caso in cui gli estratti siano di origine bovina si aggiunge il rischio di BSE»;

Esaminate le considerazioni fatte pervenire dalle ditte produttrici;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 novembre 1995 favorevole alla revoca delle specialità medicinali a base di estratti di corteccia surrenale;

Decreta:

È revocata, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 178/1991 l'autorizzazione all'immissione in commercio delle seguenti specialità:

Codice A.I.C.	Specialità	Confezioni
005179 015	*Supracort*	1 fl.ino multidose 5 ml
005179 027	*Supracort*	im iv 6 f. 1 ml 100 ucd
024723 013	*Cort 2000*	im iv 1 fl. mult
020095 016	*Endoepacort B12*	im 5 flac.ni 4 ml 200 ucd
020095 028	*Endoepacort B12*	im 6 flac.ni 4 ml 200 ucd
020095 030	*Endoepacort B12*	im 10 flac.ni 4 ml 200 ucd
020095 042	*Endoepacort B12*	6 fl. 4 ml 500 ucd
020095 055	*Endoepacort B12*	10 fl. 4 ml 500 ucd
020095 067	*Endoepacort B12*	im 6 f. liof. 100 ucd + 6 f. solv.
020095 079	*Endoepacort B12*	im 10 f. liof. 100 ucd + 10 f. solv.
023510 011	*Maxicortex*	«2000» fl mult 5 ml
023510 023	*Maxicortex*	«500» im iv 4 f. liof. + 4 f.
023398 011	*Mencortex*	«100» 10 f. liof. + 10 f. solv.
023398 023	*Mencortex*	«200» 6 f. liof. + 6 f. solv.
023398 035	*Mencortex*	«200» 10 f. liof. + 10 f. solv.
023398 047	*Mencortex*	«500» 1 f. liof. + 1 f. solv.
023398 050	*Mencortex*	«500» 3 f. liof. + 3 f. solv.
023398 062	*Mencortex*	«500» 6 f. liof. + 6 f. solv.
023398 074	*Mencortex*	«50» 10 f. liof. + 10 f. solv.
023511 013	*Mencortex B6*	«100» 6 f. liof. + 6 f. solv.
023511 025	*Mencortex B6*	«100» 10 f. liof. + 10 f. solv.
023511 037	*Mencortex B6*	«200» 10 f. liof. + 10 f. solv.
023511 049	*Mencortex B6*	«200» 6 f. liof. + 6 f. solv.
023511 052	*Mencortex B6*	«500» 6 f. liof. + 6 f. solv.
023511 064	*Mencortex B6*	«500» 3 f. liof. + 3 f. solv.
023511 076	*Mencortex B6*	«50» 10 f. liof. + 10 f. solv.
023851 013	*Neo Cromaton Cortex*	«50» 10 f. liof. + 10 f. solv.
023851 025	*Neo Cromaton Cortex*	«100» 10 f. liof. + 10 f. solv.
023851 037	*Neo Cromaton Cortex*	«200» 6 f. liof. + 6 f. solv.
023851 049	*Neo Cromaton Cortex*	«500» 3 f. liof. + 3 f. solv.
023851 052	*Neo Cromaton Cortex*	«200» 10 f. liof. + 10 f. solv.
023851 064	*Neo Cromaton Cortex*	500» 6 f. liof. + 6 f. solv.
000061 010	*Cortigen B6 Richter*	im iv 6 fiale 1 ml 100 ucd
000061 022	*Cortigen B6 Richter*	im iv 10 fiale 1 ml 100 ucd
000061 034	*Cortigen B6 Richter*	bb im iv 6 fiale 1 ml 50 ucd
000061 046	*Cortigen B6 Richter*	bb im iv 10 fiale 1 ml 50 ucd
020822 019	*Glutacortin*	im 6 f. liof. + 6 f. solv.
020822 021	*Glutacortin*	im 10 f. liof. + 10 f. solv.
020645 014	*Nucleo Cortex*	100 ucd 5 f. + 5 f.
020645 026	*Nucleo Cortex*	100 ucd 6 f. + 6 f.
020645 038	*Nucleo Cortex*	100 ucd 10 f. + 10 f.
020645 040	*Nucleo Cortex*	200 ucd 5 f. + 5 f.
020645 053	*Nucleo Cortex*	200 ucd 6 f. + 6 f.
020645 065	*Nucleo Cortex*	10 f. liof. 200 ucd + 10 f. solv.
013335 017	*Disintox Cortex*	«200» im 10 f. liof. + 10 f. solv.
013335 029	*Disintox Cortex*	«500» im 3 f. liof. + 3 f. solv.
013335 031	*Disintox Cortex*	«500» 6 f. liof. + 6 f. solv.
013335 043	*Disintox Cortex*	«200» im 10 f. liof. + 10 f. solv.
013335 056	*Disintox Cortex*	«500» im 3 f. liof. + 3 f. solv.
013335 068	*Disintox Cortex*	«500» im 6 f. liof. + 6 f. solv.
022079 014	*Emazian Cortex*	10 f. liof. + 10 f. solv. 100 ucd
022977 019	*Bio Rex*	im 5 f. liof. + 5 f. solv.
022977 021	*Bio Rex*	im 6 f. liof. + 6 f. solv.
022977 033	*Bio Rex*	im 10 f. + 10 f. 3 ml
022977 045	*Bio Rex*	«400» im 5 f. + 5 f. 3 ml
022977 058	*Bio Rex*	«forte» im 10 f. liof. + 10 f. solv.
022977 060	*Bio Rex*	«forte» im 10 f. liof. + 10 f. solv.
012042 014	*Surrenovis Vitaminico*	bb 10 fiale 1 ml
012042 026	*Surrenovis Vitaminico*	10 fiale 1 ml
012042 038	*Surrenovis Vitaminico*	im 10 f. 2 ml

Il presente decreto, che ha effetto dal terzo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alle società titolari dell'AIC.

Roma, 29 novembre 1995

Il direttore generale: SCIOTTI

95A7712

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 novembre 1995.

Riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche «Castelli Romani», «Circeo», «Civitella d'Agliano», «Colli Cimini», «Colli della Sabina», «Colli Etruschi Viterbesi», «Frusinate» o «del Frusinate», «Nettuno», «Lazio» per i vini prodotti nel territorio della regione Lazio ed approvazione dei relativi disciplinari di produzione.

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1977 contenente norme per la designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982 contenente norme concernenti l'uso di riferimenti aggiuntivi per la designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Visti i decreti ministeriali con i quali sono state riconosciute le indicazioni geografiche di alcuni vini da tavola prodotti nel territorio della regione Lazio;

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1994 contenente norme per la utilizzazione transitoria di indicazioni geografiche e relativi riferimenti aggiuntivi per i vini da tavola provenienti dalla vendemmia 1994;

Viste le domande presentate dagli interessati intese ad ottenere il riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche «Castelli Romani», «Civitella d'Agliano», «Colli Cimini», «Colli della Sabina», «Colli Etruschi Viterbesi», «Circeo», «Frusinate» o «del Frusinate», «Nettuno», «Lazio» per i vini ed i mosti prodotti nelle rispettive zone di produzione ricadenti nel territorio della regione Lazio;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente le richieste di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 14 agosto 1995;

Visti i pareri espressi dal Comitato predetto sulle citate domande di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche sopra indicate riguardanti i vini prodotti nel territorio della regione Lazio e le proposte, dallo stesso Comitato formulate, dei corrispondenti disciplinari di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 16 ottobre 1995;

Considerato che con successiva deliberazione il Comitato predetto aveva stabilito di non prevedere l'attribuzione di indicazioni geografiche tipiche a tutti i vini spumanti, sia gassificati che non gassificati, in attesa di definire sul piano della generalità l'utilizzazione delle indicazioni geografiche tipiche per i vini spumanti non gassificati e che conseguentemente il parere favorevole espresso dal Comitato stesso circa l'attribuzione delle indicazioni geografiche tipiche ai vini spumanti deve intendersi superato nelle more della definizione della questione sopra specificata;

Considerato che con successiva deliberazione il Comitato aveva stabilito di non prevedere limitazioni alle zone di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini da tavola tipici, ottenute nelle rispettive zone di produzione, per cui le operazioni di vinificazione possono effettuarsi anche al di fuori delle dette zone di produzione e che conseguentemente il parere espresso circa la delimitazione delle zone di vinificazione per ciascuna indicazione geografica tipica deve intendersi superato in quanto la vigente normativa, riportata in premessa, non prevede obblighi al riguardo;

Viste le istanze presentate dagli interessati intese ad ottenere l'integrazione dei disciplinari di produzione proposti per i vini ad indicazione geografica tipica «Castelli Romani», «Civitella d'Agliano», «Colli Cimini», «Colli della Sabina», «Frusinate» o «del Frusinate», prodotti nel territorio per ciascuno di essi indicato e ricadente nell'ambito della regione Lazio che di seguito vengono specificate:

proposta di disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Castelli Romani»: integrazione dell'art. 2 di detto disciplinare mediante la previsione del riferimento al nome di uno dei seguenti vitigni Malvasia, Sangiovese, Trebbiano; integrazione dell'art. 3 di detto disciplinare mediante la delimitazione della zona di produzione delle uve riportata all'art. 1 del decreto ministeriale 28 agosto 1989 di riconoscimento della indicazione geografica «Castelli Romani», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 13 settembre 1989;

proposta di disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Civitella d'Agliano»: integrazione dell'art. 2 di detto disciplinare mediante la previsione del riferimento al nome di uno dei seguenti vitigni Malvasia, Sangiovese, Trebbiano;

proposta di disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Colli Cimini»: integrazione dell'art. 2 di detto disciplinare mediante la previsione del riferimento al nome di uno dei seguenti vitigni Malvasia, Sangiovese, Trebbiano e della possibilità di produrre il vino ad indicazione geografica tipica «Colli Cimini» bianco anche nella tipologia novello, tradizionalmente prodotto e commercializzato con tale menzione; integrazione dell'art. 3 del disciplinare in argomento mediante l'indicazione dei comuni rientranti nell'area collinare appartenente al territorio amministrativo della provincia

di Viterbo ed elencati all'art. 1 del decreto ministeriale 13 marzo 1989 di riconoscimento della indicazione geografica «Colli Cimini», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1989.

proposta di disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Colli della Sabina»: integrazione dell'art. 2 di detto disciplinare mediante la previsione del riferimento al nome di uno dei seguenti vitigni Malvasia, Sangiovese, Trebbiano;

proposta di disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Frusinate» o «del Frusinate»: integrazione dell'art. 7 di detto disciplinare con il riferimento alla possibilità di utilizzare quale menzione aggiuntiva nella presentazione dei corrispondenti vini la dicitura «Vino della Ciociaria»;

Visto il parere favorevole al loro accoglimento espresso dal Comitato predetto e la proposta della nuova formulazione degli articoli 2 e 3 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Castelli Romani», dell'art. 2 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Civitella d'Agliano», degli articoli 2 e 3 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Colli Cimini», dell'art. 2 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Colli della Sabina», dell'art. 7 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Frusinate» o «del Frusinate» in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche sopra riportate ed all'approvazione dei rispettivi disciplinari di produzione in conformità delle proposte formulate dal citato Comitato e delle successive deliberazioni integrative;

Considerato che l'art. 4 del citato Regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione prevede che per i riconoscimenti e le approvazioni di cui trattasi si provveda con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Castelli Romani» prodotti nella regione Lazio.

2. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Circeo» prodotti nella regione Lazio.

3. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Civitella d'Agliano» prodotti nella regione Lazio.

4. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Colli Cimini» prodotti nella regione Lazio.

5. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Colli della Sabina» prodotti nella regione Lazio.

6. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Colli Etruschi Viterbesi» prodotti nella regione Lazio.

7. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Frusinate» o «del Frusinate» prodotti nella regione Lazio.

8. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Nettuno» prodotti nella regione Lazio.

9. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Lazio» prodotti nella regione Lazio.

Art. 2.

1. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Castelli Romani» riconosciuta con il presente decreto (annesso *A*).

2. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Circeo» riconosciuta con il presente decreto (annesso *B*).

3. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Civitella d'Agliano» riconosciuta con il presente decreto (annesso *C*).

4. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Colli Cimini» riconosciuta con il presente decreto (annesso *D*).

5. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Colli della Sabina» riconosciuta con il presente decreto (annesso *E*).

6. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Colli Etruschi Viterbesi» riconosciuta con il presente decreto (annesso *F*).

7. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Frusinate» o «del Frusinate» riconosciuta con il presente decreto (annesso *G*).

8. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Nettuno» riconosciuta con il presente decreto (annesso *H*).

9. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Lazio» riconosciuta con il presente decreto (annesso *I*).

Art. 3.

1. Ai fini della produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini per i quali si intendono utilizzare le indicazioni geografiche tipiche riconosciute con il presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, ai sensi, e per gli effetti dell'art. 32, commi 1 e 2, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, le disposizioni relative alle indicazioni geografiche soppresse ai sensi del

sopra citato art. 32, comma 3, concernenti le dichiarazioni dei terreni vitati per le iscrizioni agli elenchi, delle vigne, le dichiarazioni delle uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica predetti e la tenuta degli elenchi delle vigne.

2. I produttori e gli aventi diritto che intendono utilizzare le indicazioni geografiche tipiche di cui all'art. 1, per i mosti ed i vini prodotti a decorrere dalla vendemmia 1995, devono dare attuazione agli adempimenti di cui al precedente comma osservando le disposizioni in esso contenute, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 4.

1. Ciascuna indicazione geografica tipica, riconosciuta ai sensi del presente decreto, decade nei seguenti casi:

a) riconoscimento di una denominazione di origine controllata costituita dal nome geografico o da parte di esso utilizzato nella indicazione geografica tipica interessata;

b) riconoscimento di una denominazione di origine controllata costituita da un nome geografico per il quale l'esistenza dell'indicazione geografica tipica interessata possa ritenersi atta a generare confusione;

c) riconoscimento nell'ambito di una denominazione di origine, controllata o controllata e garantita, di una sottozona contrassegnata da un nome geografico per il quale possano determinarsi le situazioni di cui ai precedenti punti *a)* e *b).*

2. La decadenza di cui al comma precedente lascia salvi gli effetti prodotti dalla relativa indicazione geografica tipica, con riguardo alla produzione, alla presentazione ed alla commercializzazione, fino all'esaurimento delle giacenze dei vini interessati.

Art. 5.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione e commercializzazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica in vigore.

Art. 6.

Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la indicazione geografica tipica «Castelli Romani», «Circeo», «Colli Cimini», «Colli della Sabina», «Colli Etruschi Viterbesi»; «Frusinate» o «del Frusinate», «Nettuno», «Lazio» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nei corrispondenti annessi disciplinari di produzione.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 1995

Il dirigente: ADINOLFI

ANNESSO *A*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «CASTELLI ROMANI»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Castelli Romani», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Castelli Romani», è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nelle tipologie frizzante e spumante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Castelli Romani», rossi devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più dei vitigni raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le province di Roma e Latina a bacca di colore corrispondente.

L'indicazione geografica tipica «Castelli Romani» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni Malvasia, Sangiovese, Trebbiano è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per le province di Roma e Latina fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Castelli Romani» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante e novello, limitatamente ai rossi.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Castelli Romani» comprende il territorio appresso indicato ricadente nelle province di Roma e Latina:

provincia di Roma: l'intero territorio amministrativo dei comuni di Albano Laziale, Ariccia, Castelgandolfo, Ciampino, Colonna, Frascati, Genzano di Roma, Grottaferrata, Lanuvio, Lariano, Marino, Monteporzio Catone, Nemi, Rocca di Papa, Rocca Priora, Velletri, Zagarolo e parte dei comuni di Ardea, Artena, Montecompatri, Pomezia e Roma;

provincia di Latina: l'intero territorio amministrativo di Cori e parte dei comuni di Aprilia e Latina.

La delimitazione della zona di provenienza stessa viene di seguito trascritta:

il perimetro, partendo in senso antiorario, in comune di Roma dall'incrocio della via Casilina con il G.R.A., segue in direzione sud-ovest il percorso di quest'ultimo sino all'incrocio con la via Laurentina, deviando verso sud segue la via Laurentina sino al punto di incrocio (km 28,500 circa) di quest'ultima con la s.s. n. 148 Pontina in comune di Ardea e prosegue verso sud-est costeggiando la medesima sino al punto d'incrocio con la via Nettunense dal quale, seguendo la stessa via Nettunense, in direzione nord raggiunge il confine provinciale Roma-Latina che segue verso sud sino al ponte Guardapassi in comune di Aprilia. Continua in direzione est lungo il confine provinciale sino a raggiungere la ferrovia Roma-Napoli in località Colle dei Marchigiani in comune di Cisterna di Latina. Segue la ferrovia Roma-Napoli in direzione sud-est sino all'incrocio con il fosso di Cisterna. Risale lungo il fosso di Cisterna in direzione nord sino all'incrocio con la strada Cisterna-Cori. Segue tale strada in direzione nord-est sino all'incrocio con il confine di Cori in località Ponte Teppia dal quale, proseguendo lungo il confine del territorio del comune di Cori, dapprima in direzione sud, poi sud-est, quindi verso nord-ovest raggiunge il confine provinciale in prossimità della strada Giulianello-Artena. Segue il confine provinciale in direzione ovest sino a raggiungere il fonfine tra i comuni di Artena e Lariano nei pressi della Fontana Mastrangelo.

Prosegue poi, lungo i confini comunali di Lariano, Rocca di Papa, Rocca Priora sino alla località Colle di Fuori. Procede, quindi, verso nord sulla strada Valle dei Gocchi, dalla quale prosegue lungo il confine del territorio comunale di Zagarolo, dapprima in direzione nord-est, poi in direzione nord-ovest, quindi, in località Corzanello, in direzione sud sino alla località Casella. Da tale località lascia il confine del comune di Zagarolo per discendere verso sud-ovest sulla via dell'Acquafelice sino al ponte di Pantano dove si raccorda con la via Casilina al km 21,00. Percorre la via Casilina in direzione Roma sino ad incrociare il G.R.A.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Castelli Romani», bianco a tonnellate 18 e per i vini ad indicazione geografica tipica «Castelli Romani», rosso e rosato a tonnellate 17 e per le tipologie con la specificazione del vitigno dei limiti sotto indicati:

Sangiovese, tonnellate 17;

Trebbiano, tonnellate 18;

Malvasia, tonnellate 18.

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Castelli Romani», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9% per i bianchi;

9% per i rossi;

9% per i rosati.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Castelli Romani» anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Castelli Romani» bianco 10%;

«Castelli Romani» rosso 10,5%;

«Castelli Romani» rosato 10%;

«Castelli Romani» Malvasia 10%;

«Castelli Romani» Sangiovese 10,5%;

«Castelli Romani» Trebbiano 10%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Castelli Romani» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

E tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Castelli Romani» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ANNESSO B

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «CIRCEO»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Circeo» accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Circeo» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Circeo», bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Viterbo a bacca di colore corrispondente.

I vini ad indicazione geografica tipica «Circeo» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Latina a bacca di colore corrispondente.

La indicazione geografica tipica «Circeo» con la specificazione del vitigno Trebbiano è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal predetto vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Latina fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Circeo» con la specificazione del vitigno Trebbiano di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Circeo» comprende parte del territorio dei comuni di Latina, Pontina, Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina in provincia di Latina.

La perimetrazione ha inizio dall'incrocio fra le strade Mediana, Persicara e del Mare. Da tale incrocio segue la strada Mediana, in direzione sud-est, fino a raggiungere la strada Latina-Fogliano (in località Borgo Isonzo) lungo la quale prosegue poi verso nord sino al punto di incrocio con la strada della Rosa. Quindi, seguendo quest'ultima in direzione nord-est, raggiunge la Strada del Piccarello, lungo la quale prosegue verso nord fino all'incrocio con la s.s. n. 156 (s.s. dei monti Lepini). Continua lungo tale strada in direzione sud-est e poi nord-est fino a raggiungere il ponte sul Canale Sisto. Costeggiando tale canale, si prolunga verso sud sino al ponte della Crocetta. Da quest'ultimo, poi, prosegue verso ovest, lungo la Migliara 58, attraverso la Strada Mediana, sino all'incrocio con la via Litoranea; quindi continua verso sud, lungo la stessa Litoranea sino alla Cantoniera Mezzomonte. Prosegue poi verso est, lungo la strada pedemontana del Monte Circeo, raggiungendo, in prossimità dell'idrovora Vetica, la costa. Segue quest'ultima, dapprima verso sud-ovest, poi ovest, infine nord-ovest, portandosi sul confine tra i comuni di San Felice Circeo e Sabaudia all'altezza del canale dei Pescatori. Continuando lungo quest'ultimo si porta sulla sponda del Lago di Sabaudia, all'altezza della strada di Folaga Morta, abbandona la sponda del lago e raggiunge, in linea retta, l'adiacente strada di Cateratino. Prosegue lungo quest'ultima verso sud-ovest, fino ad incontrare la strada del lungo mare, lungo la quale continua verso nord-ovest fino all'incrocio con la strada di S. Andrea. Segue quest'ultima raggiungendo l'incrocio con la strada del Diversivo Nocchia, lungo la quale si dirige, costeggiando l'omonimo canale, in direzione nord-ovest. Continua poi, attraversando

il predetto canale, lungo la strada interpoderale della Bufalara (incrociando la strada della Lavorazione); infine raggiunge il canale del Rio Martino. Costeggia quest'ultimo verso sud-ovest per breve tratto, fino a raggiungere il canale di Cicerchia, lungo il quale prosegue fino all'incrocio con la strada Latina Fogliano; segue poi tale strada verso Latina, portandosi sulla strada Litoranea. Prosegue lungo la stessa strada Litoranea in direzione nord-ovest fino ad incotrare la Strada del Mare, lungo la quale continua raggiungendo l'incrocio con la strada Mediana e con la strada della Persicara, inizio della perimetrazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Circeo», ai limiti sotto indicati:

«Circeo» bianco, tonnellate 18;

«Circeo» rosso, tonnellate 17;

«Circeo» rosato, tonnellate 17;

«Circeo» Trebbiano, tonnellate 18.

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Circeo», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9% per i bianchi;

9% per i rosati;

9% per i rossi;

9% per il Trebbiano.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Le uve destinate alla produzione dell'indicazione geografica tipica «Circeo» tipologia rosato devono essere vinificate in bianco.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Circeo» all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Circeo» bianco 10%;

«Circeo» rosso 10%;

«Circeo» rosato 10%;

«Circeo» Trebbiano 10%;

«Circeo» novello 11%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Circeo» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Circeo» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ANNESSO *C*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «CIVITELLA D'AGLIANO»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Civitella d'Agliano» accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Civitella d'Agliano» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Civitella d'Agliano», bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Viterbo a bacca di colore corrispondente.

L'indicazione geografica tipica «Civitella d'Agliano» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni Malvasia, Sangiovese, Trebbiano è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrerre, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Viterbo, fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Civitella d'Agliano» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello, limitatamente ai rossi.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Civitella d'Agliano» comprende l'intero territorio amministrativo di Civitella d'Agliano in provincia di Viterbo.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Civitella d'Agliano», bianco a tonnellate 18; per i vini ad indicazione geografica tipica «Civitella d'Agliano» rosso e rosato a tonnellate 17.

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Civitella d'Agliano», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9% per i bianchi;

9% per i rossi;

9% per i rosati.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino.

Art 6

I vini ad indicazione geografica tipica «Civitella d'Agliano» anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Civitella d'Agliano» bianco 10%,

«Civitella d'Agliano» rosso 10%,

«Civitella d'Agliano» rosato 10%,

«Civitella d'Agliano» novello 11%

Art 7

Alla indicazione geografica tipica «Civitella d'Agliano» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Civitella d'Agliano» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare

ANNESSO *D*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «COLLI CIMINI»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Colli Cimini» accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Colli Cimini» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Colli Cimini» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Viterbo a bacca di colore corrispondente.

L'indicazione geografica tipica «Colli Cimini» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni. Malvasia, Sangiovese, Trebbiano è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrerre, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Viterbo, fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Colli Cimini» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello, limitatamente ai rossi ed ai bianchi.

Art 3

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Colli Cimini» comprende il territorio amministrativo dei comuni di Bassano in Teverina, Canepina, Capranica, Caprarola, Carbognano, Corchiano, Fabrica di Roma, Gallese, Ronciglione, Seriano nel Cimino, Sutri, Vallerano, Vasanello, Vignanello in provincia di Viterbo.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Colli Cimini» bianco, a tonnellate 18; per i vini ad indicazione geografica tipica «Colli Cimini» rosso e rosato, a tonnellate 17.

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Colli Cimini», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9% per i bianchi;

9% per i rossi;

9% per i rosati.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Le uve destinate alla produzione dell'indicazione geografica tipica «Colli Cimini» tipologia rosato devono essere vinificate in bianco.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Colli Cimini» con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Colli Cimini» bianco 10%;

«Colli Cimini» rosso 10%;

«Colli Cimini» rosato 10%;

«Colli Cimini» novello 11%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Colli Cimini» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Colli Cimini» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ANNESSO *E*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «COLLI DELLA SABINA»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Colli della Sabina» accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Colli della Sabina» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Colli della Sabina» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le province di Rieti e Roma a bacca di colore corrispondente.

L'indicazione geografica tipica «Colli della Sabina» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Malvasia, Sangiovese, Trebbiano è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrerre, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le province di Rieti e Roma, fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Colli della Sabina» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello, limitatamente ai rossi.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Colli della Sabina» comprende l'intera area collinare del territorio amministrativo delle province di Rieti e Roma.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Colli della Sabina» bianchi tonnellate 18; per i vini ad indicazione geografica tipica «Colli della Sabina» rosso e rosato a tonnellate 17.

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Colli della Sabina», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9% per i bianchi;

9% per i rossi;

9% per i rosati.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Le uve destinate alla produzione dell'indicazione geografica tipica «Colli della Sabina» tipologia rosato devono essere vinificate in bianco.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Colli della Sabina» la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Colli della Sabina» bianco 10%;

«Colli della Sabina» rosso 10%,

«Colli della Sabina» rosato 10%;

«Colli della Sabina» novello 11%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Colli della Sabina» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Colli della Sabina» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ANNESSO *F*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «COLLI ETRUSCHI VITERBESI»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Colli Etruschi Viterbesi» accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Colli Etruschi Viterbesi» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Colli Etruschi Viterbesi» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Viterbo a bacca di colore corrispondente.

La indicazione geografica tipica «Colli Etruschi Viterbesi» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni Procanico, Grechetto, Robetto, Moscatello, Sangiovese, Canaiolo, Merlot è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Viterbo fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Colli Etruschi Viterbesi» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello limitatamente ai rossi.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Colli Etruschi Viterbesi» comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Viterbo, Vitorchiano, Montefiascone, Bolsena, San Lorenzo Nuovo, Grotte di Castro, Gradoli, Latera, Capodimonte, Marta, Bomarzo, Orte, Bassano in Teverina, Celleno, Vetralla, Blera, Villa S. Giovanni in Tuscia, Barbarano Romano, Veiano, Monteromano, Tuscania, Arlena di Castro, Tessennano, Canino, Piansano, Cellere, Ischia di Castro, Farnese, Valentano, Onano, Acquapendente, Proceno, Oriolo Romano, Civitella d'Agliano, Bagnoregio, Castiglione in Teverina, Lubriano, Graffignano, in provincia di Viterbo.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Colli Etruschi Viterbesi» anche con la specificazione di uno dei vitigni a tonnellate 18 per i vini bianchi ed a tonnellate 15 per i rossi e rosati.

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Colli Etruschi Viterbesi», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9% per i bianchi;

9% per i rossi;

9% per i rosati.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Colli Etruschi Viterbesi» anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Colli Etruschi Viterbesi» bianco 10%;

«Colli Etruschi Viterbesi» rosso 10,5%;

«Colli Etruschi Viterbesi» rosato 10%;

«Colli Etruschi Viterbesi» novello 11%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Colli Etruschi Viterbesi» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi delll'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Colli Etruschi Viterbesi» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli albi dèi vitigni dei vini a denominazione di origine controllata, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ANNESSO G

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «FRUSINATE» O «DEL FRUSINATE»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Frusinate» o «del Frusinate» accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Frusinate» o «del Frusinate» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Frusinate» o «del Frusinate» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Frosinone a bacca di colore corrispondente.

La indicazione geografica tipica «Frusinate» o «del frusinate» con la specificazione di uno dei vitigni sottoindicati: Sangiovese, Cabernet, Merlot, Passerina, Malvasia, Pinot bianco, Sirah, Bellone, Moscato, Olivella, Bombino è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Frosinone fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Frusinate» o «del Frusinate» con la specificazione dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante e novello limitatamente ai rossi.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Frusinate» o «del Frusinate» comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Frosinone.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Frusinate» o «del Frusinate» ai limiti sotto indicati:

«Frusinate» o «del Frusinate» bianco tonnellate 17;

«Frusinate» o «del Frusinate» rosso tonnellate 16;

«Frusinate» o «del Frusinate» rosati tonnellate 16;

«Frusinate» o «del Frusinate» con la specificazione dei vitigni a bacca bianca tonnellate 17;

«Frusinate» o «del Frusinate» con la specificazione dei vitigni a bacca rossa tonnellate 16.

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Frusinate» o «del Frusinate» seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9% per i bianchi;

9% per i rosati;

9% per i rossi.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Frusinate» o «del Frusinate» anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Frusinate» o «del Frusinate» bianco 10%;

«Frusinate» o «del Frusinate» rosso 10%;

«Frusinate» o «del Frusinate» rosato 10%;

«Frusinate» o «del Frusinate» novello 11%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Frusinate» o «del Frusinate» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

È consentita, nella presenza dei vini ad indicazione geografica tipica «Frusinate» o «del Frusinate» l'utilizzazione della dicitura «Vino della Ciociaria».

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Frusinate» o «del Frusinate» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli albi dei vitigni dei vini a denominazione di origine controllata, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ANNESSO *H*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «NETTUNO»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Nettuno» accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Nettuno» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nella tipologia frizzante;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Nettuno» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Roma a bacca di colore corrispondente.

La indicazione geografica tipica «Nettuno» con la specificazione del vitigno Bellone (localmente detto Cacchione) è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal predetto vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Roma fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Nettuno» con la specificazione del vitigno di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Nettuno» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Anzio e Nettuno in provincia di Roma.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Nettuno» ai limiti sotto indicati:

«Nettuno» bianco tonnellate 18;

«Nettuno» rosso tonnellate 17;

«Nettuno» Bellone tonnellate 17.

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Nettuno» seguita o meno dal riferimento al vitigno Bellone, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 9% per tutte le tipologie.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Nettuno» anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Nettuno» bianco 10%;

«Nettuno» rosso 10%;

«Nettuno» rosato 10%;

«Nettuno» Bellone 10,5.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Nettuno» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Nettuno» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli albi dei vitigni dei vini a denominazione di origine controllata, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ANNESSO I

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «LAZIO»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Lazio» accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Lazio» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Lazio» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più dei vitigni raccomandati e/o autorizzati nelle rispettive province di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo a bacca di colore corrispondente.

La indicazione geografica tipica «Lazio» con la specificazione dei vitigni Malvasia, Sangiovese e Trebbiano è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per le corrispondenti province sopra indicate fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Lazio» con la specificazione del vitigno di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante e novello limitatamente ai rossi.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Lazio» comprende l'intero territorio della regione Lazio.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Lazio» ai limiti sotto indicati:

«Lazio» bianco tonnellate 18;

«Lazio» rosso e rosato tonnellate 17;

«Lazio» Malvasia tonnellate 18;

«Lazio» Sangiovese tonnellate 17;

«Lazio» Trebbiano tonnellate 18.

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Lazio» seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9% per i bianchi;

9% per i rosati;

9% per i rossi.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Lazio» anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Lazio» bianco 10%;

«Lazio» rosso 10%;

«Lazio» rosato 10%;

«Lazio» novello 11%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Lazio» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Lazio» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli albi dei vitigni dei vini a denominazione di origine controllata, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

95A7720

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 247 del 21 ottobre 1995), coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 1995, n. 534 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 296 del 20 dicembre 1995), recante: «Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 21 aprile 1995, n. 121, 21 giugno 1995, n. 238, e 9 agosto 1995, n. 347». I DD.LL. sopracitati, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 144 del 22 giugno 1995, n. 195 del 22 agosto 1995 e n. 247 del 21 ottobre 1995).

Art. 1.

Competenza del giudice di pace

1. Nell'articolo 7 del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 17 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono abrogati il terzo comma ed il n. 4) dell'ultimo comma.

1-bis. *Al terzo comma dell'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352, dopo le parole: «autenticate da un notaio o» sono aggiunte le seguenti: «da un giudice di pace o».*

Riferimenti normativi:

— Il testo vigente dell'art. 7 del codice di procedura civile, già modificato dall'art. 17 della legge 21 novembre 1991, n. 374, recante l'istituzione del giudice di pace, come ulteriormente modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 7 *(Competenza del giudice di pace)*. — Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a lire cinque milioni, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.

Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi lire trenta milioni.

È competente qualunque ne sia il valore:

1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;

2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case;

3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità».

— Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulle iniziative legislative del popolo), come modificato dal presente decreto:

«Art. 8. — La richiesta di *referendum* viene effettuata con la firma da parte degli elettori dei fogli di cui all'articolo precedente.

Accanto alle firme debbono essere indicati per esteso il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali questi è iscritto.

Le firme stesse debbono essere autenticate da un notaio o *da un giudice di pace o* da un cancelliere della pretura o del tribunale nella cui circoscrizione è compreso il comune dove è iscritto, nelle liste elettorali, l'elettore la cui firma è autenticata, ovvero dal giudice conciliatore, o dal segretario di detto comune. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere anche collettiva, foglio per foglio; in questo caso, oltre alla data, deve indicare il numero di firme contenute nel foglio.

Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impedito di apporre la propria firma.

Per le prestazioni del notaio, del cancelliere, del giudice conciliatore e del segretario comunale, sono dovuti gli onorari stabiliti dall'art. 20, comma quinto, del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dalla tabella *D* allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604.

Alla richiesta di *referendum* debbono essere allegati i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestano la iscrizione nelle liste elettorali dei comuni medesimi. I sindaci debbono rilasciare tali certificati entro quarantotto ore dalla relativa richiesta».

Art. 2.

Competenza del pretore

1. Il primo comma dell'articolo 8 del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 3 della legge 26 novembre 1990, n. 353, è sostituito dal seguente:

«Il pretore è competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinquanta milioni, in quanto non siano di competenza del giudice di pace.».

Riferimenti normativi

— Il testo dell'art. 8 del codice di procedura civile, già modificato dall'art. 3 della legge 26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile), come ulteriormente modificato dal presente decreto, è il seguente.

«Art. 8 (Competenza del pretore). — *Il pretore è competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinquanta milioni, in quanto non siano di competenza del giudice di pace.*

E competente qualunque ne sia il valore:

1) per le azioni possessorie, salvo il disposto dell'art. 704, e per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell'art. 688, secondo comma;

2) per le cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e per quelle di affitto di aziende, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie»

Art. 3

Comparsa di risposta

1. Il secondo comma dell'articolo 167 del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 11 della legge 26 novembre 1990, n. 353, è sostituito dal seguente:

«A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali. Se è omesso o risulta assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice, rilevata la nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione.».

Riferimenti normativi

— Il testo vigente dell'art 167 del codice di procedura civile, già modificato dall'art. 11 della legge 26 novembre 1990, n. 353, come ulteriormente modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art 167 (*Comparsa di risposta*). — Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni

A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali. Se è omesso o risulta assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice, rilevata la nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione.

Se intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell'art. 269».

Art. 4.

Udienza di prima comparizione e forma della trattazione

1. La rubrica ed il primo comma dell'articolo 180 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 180 (*Udienza di prima comparizione e forma della trattazione*). — All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall'articolo 102, secondo comma, dall'articolo 164, dall'articolo 167, dall'articolo 182 e dall'articolo 291, primo comma.

La trattazione della causa davanti al giudice istruttore è orale. Se richiesto, il giudice istruttore può autorizzare comunicazioni di comparse a norma dell'ultimo comma dell'articolo 170. In ogni caso fissa a data successiva la prima udienza di trattazione, assegnando al convenuto un termine perentorio non inferiore a venti giorni prima di tale udienza per proporre le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.».

1-bis. *Il primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:*

«Se nessuna delle parti comparisce nella prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti comparisce alla nuova udienza, il giudice, con ordinanza non impugnabile, dispone la cancellazione della causa dal ruolo.».

Riferimenti normativi

— Il testo vigente dell'art. 180 del codice di procedura civile, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 180 (Udienza di prima comparizione e forma della trattazione). — *All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall'articolo 102, secondo comma, dall'art. 164, dall'art. 167, dall'art. 182 e dall'art. 291, primo comma.*

La trattazione della causa davanti al giudice istruttore è orale. Se richiesto, il giudice istruttore può autorizzare comunicazioni di comparse a norma dell'ultimo comma dell'art. 170. In ogni caso fissa a data successiva la prima udienza di trattazione, assegnando al convenuto un termine perentorio non inferiore a venti giorni prima di tale udienza per proporre le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.

Della trattazione della causa si redige processo verbale nel quale si inseriscono le conclusioni delle parti e i provvedimenti che il giudice pronuncia in udienza»

— Il testo vigente dell'art. 181 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 181 (Mancata comparizione delle parti). — *Se nessuna delle parti comparisce nella prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti comparisce alla nuova udienza, il giudice, con ordinanza non impugnabile, dispone la cancellazione della causa dal ruolo.*

Se l'attore costituito non comparisce alla prima udienza, e il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, il giudice fissa una nuova udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'attore. Se questi non comparisce alla nuova udienza, il giudice, se il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo».

Art. 5.

Prima udienza di trattazione

1. Il quarto e il quinto comma dell'articolo 183 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 17 della legge 26 novembre 1990, n. 353, sono sostituiti dai seguenti:

«Nella stessa udienza l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Entrambe le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate.

Se richiesto, il giudice fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie contenenti precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte. Concede altresì alle parti un successivo termine perentorio non superiore a trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dell'altra parte e per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime. Con la stessa ordinanza il giudice fissa l'udienza per i provvedimenti di cui all'articolo 184.».

Riferimenti normativi

— Il testo vigente dell'art. 183 del codice di procedura civile, già sostituito dall'art. 17 della legge 26 novembre 1990, n. 353, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 183 *(Prima udienza di trattazione)*. — Nella prima udienza di trattazione il giudice istruttore interroga liberamente le parti presenti e, quando la natura della causa lo consente, tenta la conciliazione. La mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi del secondo comma dell'art. 116.

Le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutabile ai sensi del secondo comma dell'art. 116.

Il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione.

Nella stessa udienza l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Entrambe le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate.

Se richiesto, il giudice fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie contenenti precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte. Concede altresì alle parti un successivo termine perentorio non superiore a trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dell'altra parte e per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime. Con la stessa ordinanza il giudice fissa l'udienza per i provvedimenti di cui all'articolo 184».

Art. 6.

Rimessione in termini

1. Il primo comma dell'articolo 184-*bis* del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 19 della legge 26 novembre 1990, n. 353, è sostituito dal seguente:

«La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini.».

Riferimenti normativi:

— Il testo vigente dell'art. 184-*bis* del codice di procedura civile, introdotto dall'art. 19 della legge 26 aprile 1990, n. 353, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 184-*bis* (Rimessione in termini). — *La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini.*

Il giudice provvede a norma dell'art. 294, secondo e terzo comma».

Art. 7.

Ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione

1. Dopo l'articolo 186 *ter* del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 21 della legge 26 novembre 1990, n. 353, è inserito il seguente:

«Art. 186-*quater (Ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione)*. — Esaurita l'istruzione, il giudice istruttore, su istanza della parte che ha proposto domanda di condanna al pagamento di somme ovvero alla consegna o al rilascio di beni, può disporre con ordinanza il pagamento ovvero la consegna o il rilascio, nei limiti per cui ritiene già raggiunta la prova. Con l'ordinanza il giudice provvede sulle spese processuali.

L'ordinanza è titolo esecutivo. Essa è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.

Se, dopo la pronuncia dell'ordinanza, il processo si estingue, l'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza.

La parte intimata può dichiarare di rinunciare alla pronuncia della sentenza, con atto notificato all'altra parte e depositato in cancelleria. Dalla data del deposito dell'atto notificato, l'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza.».

Art. 8.

Termini nel procedimento d'ingiunzione e di convalida

1. Nel primo comma dell'articolo 641 del codice di procedura civile le parole: «venti giorni,» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta giorni,».

2. Il primo periodo del secondo comma dell'articolo 641 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Quando concorrono giusti motivi, il termine può essere ridotto sino a dieci giorni oppure aumentato a sessanta.».

3. *Al secondo comma dell'articolo 634 del codice di procedura civile, dopo le parole: «somministrazioni di merci e di denaro», sono inserite le seguenti: «nonché per prestazioni di servizi».*

3-bis. *All'articolo 644 del codice di procedura civile, le parole: «quaranta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».*

3-ter. *All'articolo 660 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:*

«La citazione per la convalida, redatta a norma dell'articolo 125, in luogo dell'invito e dell'avvertimento al convenuto previsti nell'articolo 163, terzo comma, numero 7), deve contenere, con l'invito a comparire nell'udienza indicata, l'avvertimento che se non comparisce o, comparendo, non si oppone, il giudice convalida la licenza o lo sfratto ai sensi dell'articolo 663.

Tra il giorno della notificazione dell'intimazione e quello dell'udienza debbono intercorrere termini liberi non minori di venti giorni. Nelle cause che richiedono pronta spedizione il pretore può, su istanza dell'intimante, con decreto motivato, scritto in calce all'originale e alle copie dell'intimazione, abbreviare fino alla metà i termini di comparizione.

Le parti si costituiscono depositando in cancelleria l'intimazione con la relazione di notificazione o la comparsa di risposta, oppure presentando tali atti al giudice in udienza.

Ai fini dell'opposizione e del compimento delle attività previste negli articoli da 663 a 666, è sufficiente la comparizione personale dell'intimato».

Riferimenti normativi:

— L'art. 641 del codice di procedura civile, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 641 *(Accoglimento della domanda).* — Se esistono le condizioni previste nell'art. 633, il giudice, con decreto motivato, ingiunge all'altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste o invece di queste la somma di cui all'art. 639 nel termine di *quaranta giorni*, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata.

Quando concorrono giusti motivi, il termine può essere ridotto sino a dieci giorni oppure aumentato a sessanta. Se l'intimato risiede [nelle province libiche o] in territori soggetti alla sovranità italiana, il termine non può essere minore di trenta, né maggiore di centoventi giorni.

Nel decreto, eccetto per quello emesso sulla base di titoli che hanno già efficacia esecutiva secondo le vigenti disposizioni, il giudice liquida le spese e ne ingiunge il pagamento».

— Si trascrive il testo dell'art. 634 del codice di procedura civile, così come modificato dal presente decreto:

«Art. 634 *(Prova scritta).* — Sono prove scritte idonee a norma del n. 1 dell'articolo precedente le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile.

Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro *nonché per prestazioni di servizi* fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale, anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture».

— Il testo vigente dell'art. 644 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 644 *(Mancata notificazione del decreto).* — Il decreto d'ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di *sessanta giorni* dalla pronuncia, se deve avvenire nel territorio della Repubblica, e di novanta giorni negli altri casi; ma la domanda può essere riproposta».

— Il testo vigente dell'art. 660 del codice di procedura civile, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 660 *(Forma dell'intimazione).* — Le intimazioni di licenza o di sfratto indicate negli articoli precedenti debbono essere notificate a norma degli articoli 137 e seguenti, esclusa la notificazione al domicilio eletto.

Il locatore deve dichiarare nell'atto la propria residenza o eleggere domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito, altrimenti l'opposizione prevista nell'art. 668 e qualsiasi altro atto del giudizio possono essergli notificati presso la cancelleria.

La citazione per la convalida, redatta a norma dell'art. 125, in luogo dell'invio e dell'avvertimento al convenuto previsti nell'art. 163, terzo comma, numero 7), deve contenere, con l'invito a comparire nell'udienza indicata, l'avvertimento che se non comparisce o, comparendo, non si oppone, il giudice convalida la licenza o lo sfratto ai sensi dell'art. 663.

Tra il giorno della notificazione dell'intimazione e quello dell'udienza debbono intercorrere termini liberi non minori di venti giorni. Nelle cause che richiedono pronta spedizione il pretore può, su istanza dell'intimante, con decreto motivato, scritto in calce all'originale e alle copie dell'intimazione, abbreviare fino alla metà i termini di comparizione.

Le parti si costituiscono depositando in cancelleria l'intimazione con la relazione di notificazione o la comparsa di risposta, oppure presentando tali atti al giudice in udienza.

Ai fini dell'opposizione e del compimento delle attività previste negli articoli da 663 a 666, è sufficiente la comparizione personale dell'intimato.

Se l'intimazione non è stata notificata in mani proprie, l'ufficiale giudiziario deve spedire avviso all'intimato dell'effettuata notificazione a mezzo di lettera raccomandata, e allegare all'originale dell'atto la ricevuta di spedizione».

Art. 9.

Disciplina transitoria

1. L'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già modificato dalla legge 4 dicembre 1992, n. 477, e dal

decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 1994, n. 673, è sostituito dal seguente:

«Art. 90 (*Disciplina transitoria*). — *1.* Ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 si applicano le disposizioni vigenti anteriormente a tale data, nonché l'articolo 186-*quater* del codice di procedura civile. Gli articoli 5, 40, commi terzo, quarto e quinto, 42, 181, comma primo, 186-*bis*, 186-*ter*, 295, 336, comma secondo, 360, comma primo, 361, comma primo, 367, comma primo, 371-*bis*, 373, comma secondo, 375, comma primo, 377, 384, comma primo, 391-*bis*, 398, comma quarto, 495, 525, comma terzo, del codice di procedura civile, e gli articoli 144-*bis* e 159 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice, come modificati dalla presente legge, si applicano anche ai giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 1993.

2. Gli articoli 282, 283, 337, comma primo, e 431, commi quinto e sesto, del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge, si applicano ai giudizi iniziati dopo il 1° gennaio 1993, nonché alle sentenze pubblicate dopo il 19 aprile 1995.

3. I giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 sono definiti dal giudice competente secondo la legge anteriore. Tuttavia, i giudizi pendenti dinanzi al pretore sono da quest'ultimo decisi qualora rientrino nella sua competenza ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 8 del codice di procedura civile, ancorché il pretore fosse incompetente a deciderli ai sensi della legge anteriore.

4. Ai giudizi pendenti dinanzi al pretore alla data del 30 aprile 1995, relativi alle controversie in materia di locazione, di comodato e di affitto, si applica l'articolo 447-*bis* del codice di procedura civile, previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell'articolo 426 dello stesso codice.

5. Nei giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 il tribunale giudica con il numero invariabile di tre votanti. Per sopperire alla finalità dell'esaurimento delle controversie civili pendenti, il presidente del tribunale può disporre le supplenze di cui all'articolo 105 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, anche in assenza delle condizioni ivi previste. Tale finalità costituisce particolare esigenza di servizio ai fini della nomina di più di due vice-pretori onorari ai sensi dell'articolo 32 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

6. Il dirigente dell'ufficio, nell'esercizio dei poteri previsti dagli articoli 14 e 16 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, deve, in particolare, sorvegliare sulla scrupolosa osservanza, da parte dei magistrati, dei doveri di ufficio, compresi quelli relativi all'osservanza dei termini previsti dal codice di procedura civile e dalle altre leggi vigenti.».

Riferimenti normativi:

— La legge 4 dicembre 1992, n. 477, reca: «Disposizioni sull'efficacia di norme della legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e della legge 26 aprile 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti per il processo civile».

— Il D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, reca: «Modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e 26 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti per il processo civile».

Art. 10.

Organizzazione degli uffici nella fase transitoria

1. L'articolo 91 della legge 26 novembre 1990, n. 353, è sostituito dal seguente:

«Art. 91 (*Organizzazione degli uffici nella fase transitoria*). — *1.* Alla trattazione dei giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 sono destinati, fino al 31 dicembre 1996, non più della metà di tutti i magistrati incaricati della trattazione dei giudizi e degli affari civili. Negli anni successivi la proporzione sarà stabilita, per ciascun distretto di corte di appello, dal Consiglio superiore della magistratura, sentiti i consigli giudiziari. Il dirigente dell'ufficio può assegnare le cause iniziate successivamente al 30 aprile 1995 anche ai magistrati addetti alla trattazione dei giudizi pendenti.

2. Se il numero dei magistrati incaricati della trattazione dei giudizi e degli affari civili non consente il ricorso al criterio proporzionale di cui al comma 1, il dirigente dell'ufficio adotta, in via di urgenza, gli opportuni provvedimenti al fine di determinare la più utile ripartizione, fra i magistrati, dei giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 e di quelli sopravvenuti; i provvedimenti sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura.

3. I giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 sono trattati in udienze distinte da quelle destinate alla trattazione dei giudizi iniziati successivamente, ovvero in orari distinti della medesima udienza.».

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

95A7864

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 21 dicembre 1995, n. 2.

Perfezionamento passivo tessile applicabile ai prodotti tessili e dell'abbigliamento di cui ai capitoli 50/63 della nomenclatura combinata. Regolamento (CE) della Commissione, in corso di pubblicazione, concernente disposizioni di applicazione del regolamento CE 3036 del Consiglio dell'8 dicembre 1994.

Con regolamento (CE) della Commissione, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, sono state stabilite alcune modalità d'applicazione del regolamento CE 3036/94 del Consiglio che — tenuto conto dei principi generali contenuti negli articoli 145 e 160 del regolamento CE n. 2913/92 e negli articoli 748 e 787 del regolamento CE 2454/93 — ha istituito un particolare regime economico di perfezionamento passivo tessile qualora esistano misure specifiche di limitazione o di vigilanza applicabili ai prodotti risultanti dalle lavorazioni o per prodotti originari da paesi PECO non sottoposti ad alcuna limitazione.

Ai sensi della presente circolare, attuativa sul piano nazionale del regolamento in oggetto in corso di pubblicazione, possono beneficiare del regime di TPP esclusivamente le persone fisiche o giuridiche stabilite nella Comunità che fabbricano — realizzando almeno la cucitura e l'assemblaggio o la lavorazione a maglia nel caso di filati — prodotti simili ai prodotti compensatori e che rientrano nella stessa categoria oppure nello stesso gruppo di categorie elencate nell'allegato *A*. In deroga, possono essere concesse autorizzazioni a persone che non rispondono a detti requisiti solo fino a concorrenza delle quantità totali importate nell'ambito di regimi specifici in uno dei due anni che precedono l'entrata in vigore del regolamento CEE 636/82, per prodotti di natura e di oggetto non differenti.

Il regolamento CE 3036/94 distingue, nel caso in cui i prodotti compensatori siano assoggettabili ad un regime specifico di limitazione, due categorie di operatori:

«operatori tradizionali», che hanno già operato il precedente anno per determinate categorie/paese e chiedono il beneficio del regime l'anno successivo per le stesse categorie/paese;

«nuovi operatori» che operano per la prima volta ovvero che intendono operare per categorie/paese diverse da quelle utilizzate in precedenza o eccedenti l'accantonamento.

Gli operatori tradizionali devono, entro il 31 dicembre di ciascun anno, comunicare i quantitativi che intendono accantonare per l'anno successivo, distinti per categoria/paese; tali quantitativi debbono corrispondere a quelli eventualmente a suo tempo accantonati cui vanno addizionati i quantitativi reimportati, nell'anno precedente a quello per il quale viene fatta richiesta, nell'ambito di autorizzazioni di perfezionamento passivo ottenute in qualità di nuovi operatori. Tale comunicazione, da effettuarsi secondo lo schema di cui all'allegato *B*, dovrà essere sottoscritta sotto la propria responsabilità dal legale rappresentante della ditta richiedente.

I richiedenti, in qualità di nuovi operatori, il beneficio del regime del perfezionamento passivo tessile, possono presentare istanze per una quantità di prodotti compensatori il cui valore di perfezionamento non superi il 50% di quello della loro analoga produzione comunitaria calcolata in base al normale prezzo franco fabbrica, IVA esclusa, prodotta nella Comunità, totalmente nel proprio stabilimento oppure parzialmente per proprio conto da un altro produttore stabilito nella Comunità a condizione che quest'ultimo non presenti una domanda per la stessa produzione e per lo stesso periodo. Ogni richiedente dovrà esibire, alla prima istanza di ogni anno, una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, attestante il valore della propria totale produzione nell'ambito della Comunità.

Le merci esportate temporaneamente devono essere di origine comunitaria; possono essere concesse deroghe entro il limite del 14% del valore totale delle merci per le quali è necessaria l'autorizzazione preliminare o per le quali è stato accordato nell'anno precedente il beneficio del regime, secondo lo schema di cui all'allegato *C*.

Tutti gli operatori dovranno esibire, alla prima istanza di ogni anno, i seguenti documenti:

certificato di iscrizione alla camera di commercio;

dichiarazione attestante le fasi di lavorazione effettuate all'interno della propria fabbrica.

A tutte le istanze dovrà essere allegato:

copia del contratto specifico stipulato con l'impresa incaricata di effettuare l'operazione di perfezionamento passivo o documentazione equivalente;

dichiarazione comprovante l'origine delle merci temporaneamente esportate;

copia del modello INPS DM 10-2 del mese precedente a quello in cui viene inoltrata l'istanza.

Nel caso in cui si constati che il livello occupazionale dell'impresa del richiedente, o la sua produzione comunitaria, si siano significativamente ridotte a causa di operazioni di TPP svolte nell'anno precedente, verranno ridotte in proporzione le quantità che possono essere richieste.

Quando i prodotti compensatori siano assoggettabili ad un regime specifico di limitazione previsto dal regolamento CE 3030/93 e successive modifiche, le richieste avanzate dai nuovi operatori non potranno superare i limiti massimi indicati nell'allegato III al regolamento CE e riportati nell'allegato *D* alla presente circolare. Qualora un operatore tradizionale decida di non utilizzare quantità precedentemente accantonate — e pertanto ne faccia specifica rinuncia — potrà chiedere una quantità equivalente in un'altra categoria e/o paese terzo secondo la regola del «primo arrivato primo servito» anche per quantitativi che superino i predetti massimali; le quantità equivalenti sono indicate nella tabella delle equivalenze dell'allegato I del regolamento CE 3030/93.

Quantità supplementari richieste in qualità di nuovo operatore potranno essere concesse a condizione che il richiedente dimostri di aver reimportato il 50% o esportato l'80% dei quantitativi precedentemente autorizzati.

Le richieste di autorizzazione complete della documentazione richiesta devono essere presentate al Ministero del commercio con l'estero - D.G. Import-Export - Div. V - Viale America - 00144 Roma; copia della richiesta e della relativa documentazione deve essere inviata al Ministero delle finanze - Dipartimento dogane div. VII - Via Carucci, 71 - 00143 Roma.

Le istanze devono essere redatte secondo il modello di cui all'allegato *E*, compreso l'annesso questionario; nel caso in cui l'istanza riguardi prodotti per i quali esiste un regime specifico di limitazione, deve essere presentata domanda separata per ogni singola categoria di prodotti compensatori.

A chiarimento di taluni punti riportati nel citato modello *E*, si precisa quanto segue:

p. 3 - ufficio di controllo: dagli operatori stabiliti nel territorio nazionale deve essere indicato l'ufficio doganale territorialmente competente sul luogo ove è tenuta, da parte della ditta richiedente, la contabilità di cui all'art. 3, par. 7, del regolamento in oggetto in corso di pubblicazione.

p. 6 - tasso di rendimento: deve essere precisato il tasso di rendimento commisurato a 100 per i capi tagliati e a quello effettivamente riscontrato per i capi da tagliare;

p. 22 - mezzi di identificazione: sono ammessi unicamente il deposito campioni e/o le schede tecniche di lavorazione.

Al fine di una più corretta compilazione si consigliano gli operatori di prendere preventivi contatti con il competente ufficio di controllo.

L'autorizzazione preliminare verrà rilasciata direttamente dal Mincomes per un termine massimo di esportazione di nove mesi non prorogabili; su richiesta dell'operatore nella medesima sarà fissato anche il termine di reimportazione decorrente dalla data di vincolo delle merci al regime (esportazione), in funzione del tempo necessario per effettuare l'operazione di perfezionamento. Eventuale richieste di proroga del predetto termine di reimportazione dovranno essere inviate al Ministero del commercio con l'estero, competente al rilascio.

I nuovi operatori sono tenuti a restituire al Mincomes, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di esportazione le autorizzazioni preliminari inutilizzate o parzialmente utilizzate. Qualora alla scadenza non siano state completate le formalità di reimportazione dovrà essere inviata al Mincomes, provvisoriamente, copia dell'autorizzazione entro il termine sopraindicato e successivamente l'autorizzazione originale.

Si rammenta agli operatori che qualora si constati che la domanda di autorizzazione contenga false dichiarazioni fatte volontariamente o per grave negligenza oppure in violazione di norma vigente, si potrà procedere alla revoca o alla modifica dell'autorizzazione (art. 9 del regolamento CE 2913/92), ferme restando per quanto riguarda le false dichiarazioni, le sanzioni previste dalla normativa vigente.

La presente circolare sostituisce la circolare n. 18 del 21 giugno 1990 ed entra in vigore il 1° gennaio 1996.

Il direttore generale
delle importazioni ed esportazioni
MARTUSCELLI

ALLEGATO A

Gruppo 1 (Vestiti)

Categorie 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 21, 26, 27, 28, 29, 68, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 83, 156, 157, 159, 161.

Gruppo 2 (Biancheria personale)

Categorie 4, 5, 12, 13, 18, 24, 26, 28, 31, 68, 69, 70, 72, 73, 78, 83, 86, 157, 161.

Gruppo 3 (Altri prodotti)

Categorie 10, 12, 68, 70, 72, 78, 83, 85, 87, 91.

ALLEGATO B

(Su carta intestata della ditta)

On:le Ministero del Commercio Con l'Estero
D.G. Import-Export - Div: V
ROMA

Oggetto. Richiesta accantonamneto quote T.P.P. (Reg: CE 3036/94)
ANNO:...................... (per es.: 1996)
PAESE.....................
CATEGORIA...... ....

Il sottoscritto ....Legale Rappresentante della Ditta .... con sede in .... Via .... C.F. .... P.I. ....

CHIEDE

che per l'anno ...(per es. 1996)..... venga accantonato un quantitativo totale a favore della propria ditta pari a .... (A + B) .... relativo a merci della cat. ...... - Paese .... così calcolate:

A) QUANTITA' ACCANTONATA NELL'ANNO ......(per es.: 1995) ....
PZ/KG. ....(A) .... (Operatore Tradizionale)

B) QUANTITA' REIMPORTATA a fronte di autorizzazioni rilasciate nell'anno .....(per es. 1995) .... ai sensi dell'art. 3 par. 4 del Reg. CE 3036/94: PZ/KG .... (Nuovo Operatore)

Prot. Autorizzazione	Data Rilascio	Q.tà autorizzata	Q.tà reimportata
I/			
I/			
I/............			

TOTALE ....(B) .....

Il sottoscritto dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità che i dati riportati sono esatti e di mettere a disposizione di codesto On.le Ministero tutta la documentazione necessaria ai fini di un eventuale richiesta di verifica da parte delle competenti Autorità.

Si ringrazia e si porgono deferenti ossequi.

(Firma del Legale Rappresentante)

ALLEGATO C

Al Ministero del Commercio con l'estero
D.G. Import Export
Divisione V
V.le America
ROMA- EUR

Con riferimento alla Circolare del Ministero del Commercio Estero n. del , si dichiara che le produzioni della Società nel-l'anno ammontano, per valore e quantità ai sottoindicati dati:

tipologia capi e Cat. AMF	**quantità**	**Valore f.co fabbrica** IVA esclusa

Totale Lit.

Firma del Titolare o del
Rappresentante Legale

ALLEGATO D

Categoria	Quantità massime
5, 6, 7, 8	80.000 pz.
14, 15, 16, 17, 21, 26, 27, 29, 73, 74	40.000 pz.
4, 13, 24, 31	100.000 pz.
12	120.000 paia
18, 68, 76, 78, 83	7 tonn.
159, 161	3 tonn.

DOMANDE 24 - 27 & 32, VANNO COMPLETATE UNA VOLTA PER ANNO. **SI** **NO**
(RISPOSTE DA FORNIRE IN OGNI DOMANDA: DA 29 A 31)

24) IL RICHIEDENTE FABBRICA NEL PROPRIO STABILIMENTO NELL'UE PRODOTTI ALLO STESSO STADIO DI TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI DA REIMPORTARE? ☐ ☐
(Articolo 2 paragrafo 2, lettera a) del reg. (CEE) n. 3036/94)

25) I PRINCIPALI PROCESSI RICHIESTI PER MERCI SIMILI SONO REALIZZATI NELLO STABILIMENTO DEL RICHIEDENTE NELL'UE? (P.E. CUCITURA E ASSEMBLAGGIO O LAVORAZIONE A MAGLIA NEL CASO DI INDUMENTI CONFEZIONATI CON FILATI)? ☐ ☐
(Articolo 2, paragrafo 2, lettera a) del reg. (CEE) n. 3036/94)

26) LA PRODUZIONE TESSILE NELL'UE RESTA INVARIATA PER QUANTO RIGUARDA LA NATURA E LA QUANTITÀ DEI PRODOTTI? ***(in caso negativo, indicare le ragioni o riferirsi a precedenti comunicazioni)*** ☐ ☐
(Articolo 3, paragrafo 3 del reg. (CEE) n. 3036/94)

27) IL LIVELLO OCCUPAZIONALE DELL'IMPRESA DEL RICHIEDENTE SI È RIDOTTO? ***(In caso di risposta positiva specificare i motivi e allegare eventuali statistiche oppure fare riferimento alla precedente corrispondenza)*** ☐ ☐
(Articolo 5, paragrafo 4 del reg. (CEE) n. 3036/94)

28) IL RICHIEDENTE HA PRESENTATO UNA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PRELIMINARE IN UN ALTRO STATO MEMBRO PER LO STESSO PERIODO CONTINGENTARIO? ***(In caso di risposta positiva allegare una copia oppure fare riferimento alla precedente corrispondenza)*** ☐ ☐
(Articolo 5, paragrafi 4 o 5 del reg. (CEE) n. 3036/94)

---

29) LA RICHIESTA È PRESENTATA IN QUALITÀ DI OPERATORE TRADIZIONALE PER LA CATEGORIA E IL PAESE TERZO IN QUESTIONE? ***(In caso di risposta affermativa allegare i documenti giustificativi oppure fare riferimento alla corrispondenza precedente)*** ☐
(Articolo 3, paragrafo 4 del reg. (CEE) n. 3036/94)

OPPURE

30) SI TRATTA DI UNA NUOVA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER LA CATEGORIA E IL PAESE IN QUESTIONE? ☐
(In caso di risposta affermativa allegare documenti giustificativi per dimostrare che il 50% della quantità assegnata nella precedente autorizzazione è stato reimportato oppure che l'80% di tale quantità è stato esportato)
(Articolo 3, paragrafo 5, secondo e terzo comma del reg. (CEE) n. 3036/94)

---

se è stato risposto alla domanda 30,

31) È STATA INOLTRATA UN'ALTRA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER LA CATEGORIA ED IL PAESE IN QUESTIONE?***(In caso affermativo vanno allegate le prove - o fatti i riferimenti alla corrispondenza precedente - che il 50% della precedente autorizzazione è stato reimportato o che l'80% è stato esportato)*** ☐ ☐
(Articolo 3, paragrafo 5, quarto comma del reg. (CEE) n.3036/94)

e per ultimo, se è stato risposto alla domanda 30

32) IL VALORE DELLA PRODUZIONE COMUNITARIA PER L'ANNO PRECEDENTE INCLUDE LE PRODUZIONI IN SUBAPPALTO ? ***(in caso affermativo, e se questa informazione non è stata fornita in precedenza, debbano essere allegate le dichiarazioni dei subappaltatori che debbono impegnarsi a non chiedere le stesse quantità)*** ☐ ☐
(Articolo 2, paragrafo 2, lettera a) del reg. (CEE) n.3036/94)

Il firmatario dichiara che le indicazioni contenute nella domanda sono esatte e i documenti allegati autentici. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti:

1) contratti;

2) prove dell'origine delle merci temporaneamente esportate;

3) altri documenti a sostegno della domanda (numerati).

Il firmatario si impegna:

i) a presentare, a richiesta delle autorità competenti, i documenti o le informazioni supplementari che tali autorità ritengano necessari per il rilascio dell'autorizzazione preliminare e ad accettare, se necessario, che le autorità competenti controllino la contabilità di magazzino inerente all'autorizzazione;

ii) a conservare la contabilità di magazzino per un periodo di tre anni a decorrere dalla fine dell'anno civile nel quale è stata rilasciata l'autorizzazione;

iii) a facilitare l'identificazione delle merci da esportare temporaneamente e da reimportare;

iv) a mettere a disposizione i documenti giustificativi o i campioni che le autorità competenti ritengano necessari per controllare l'impiego dell'autorizzazione e

v) l'autorizzazione preliminare è da restituire entro quindici giorni a decorrere dalla data di scadenza.

Il firmatario chiede il rilascio di un'autorizzazione preliminare per le merci indicate nella domanda.

FIRMA ....

DATA ....

NOME

POSIZIONE DELLA SOCIETÀ ....

(PRECISARE SE IL FIRMATARIO AGISCE IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE IN NOME E PER CONTO DI UN'ALTRA PERSONAL E ALLEGARE UNA COPIA DELL'AUTORIZZAZIONE A RAPPRESENTARE LA PERSONA INTERESSATA)

95A7758

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Modificazione alla circoscrizione territoriale dei consolati generali d'Italia in Madrid e Barcellona e alla dipendenza degli uffici consolari onorari attualmente ricompresi nella giurisdizione del consolato d'Italia in Siviglia.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del consolato generale d'italia di I categoria in Madrid è modificata come segue: la regione della Galizia (province: la Coruna, Lugo, Orense, Pontevedra); la regione delle Asturie (province: Oviedo); la regione della Cantabria (province: Santander); la regione Basca (province: Alava, Guipuzcoa; Viscaya); la regione della Navarra (province: Navarra); la regione della Rioja (province: Logrono); la regione della Castilla-Leon (province: Avila, Burgos, Leon, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora); la regione della Castilla-La Mancha (province: Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo); la regione di Madrid (province: Madrid); la regione dell'Andalusia (Almeria, Cordoba, Granada, Huelva, Siviglia, Jaén, Cadice, Malaga); la regione dell'Estremadura (province: Badajoz, Caceres); le province di Las Palmas di Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, Santa Cruz de Tenerife, Gomera, Hierro e La Palma.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del consolato generale d'Italia di I categoria in Barcellona è modificata come segue: la regione dell'Aragona (province: Huesca, Teruel, Saragozza); la regione della Catalogna (province: Barcellona, Gerona, Lérida, Tarragona); la regione Valencia (province: Alicante, Castellòn, Valencia); la regione della Murcia (provincia: Murcia); la regione delle Isole Baleari (province: Baleari); il Principato di Andorra.

Art. 3.

I vice consolati d'Italia di II categoria in Algeciras, Cadice, Granada, Jerez de la Frontera e Malaga sono posti alle dipendenze del consolato generale d'Italia di I categoria in Madrid.

Art. 4.

Il vice consolato d'Italia di II categoria in Cartagena è posto alle dipendenze del consolato generale d'Italia di I categoria in Barcellona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Roma, 12 dicembre 1995

Il Ministro: AGNELLI

95A7855

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 448, recante: «Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità».

Il decreto-legge 30 ottobre 1995, n 448, recante: «Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 254 del 30 ottobre 1995.

95A7806

Mancata conversione del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 449, recante: «Interventi urgenti per la disciplina della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), nonché per la definizione di criteri di determinazione del diritto alla pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti».

Il decreto-legge 30 ottobre 1995, n 449, recante «Interventi urgenti per la disciplina della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), nonché per la definizione di criteri di determinazione del diritto alla pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 254 del 30 ottobre 1995.

95A7807

Mancata conversione del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 450, recante: «Interventi urgenti di carattere previdenziale per il personale del Gruppo Alitalia».

Il decreto-legge 30 ottobre 1995, n 450 recante «Interventi urgenti di carattere previdenziale per il personale del Gruppo Alitalia», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 254 del 30 ottobre 1995.

95A7808

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1995:

Martini Andrea, notaio residente nel comune di Stia, d.n. Arezzo, è trasferito nel comune di Arezzo a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Frediani Simone, notaio residente nel comune di Verolanuova, d.n. Brescia, è trasferito nel comune di Bedizzole, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Mor Claudio, notaio residente nel comune di Breno, d.n. Brescia, è trasferito nel comune di Gambara, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Liguori Francesco Maria, notaio residente nel comune di Cirò Marina, d.n. Catanzaro, è trasferito nel comune di Cutro, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Patanè Patrizia, notaio residente nel comune di Militello in Val di Catania, d.n. Caltagirone, è trasferito nel comune di Centuripe, d.n. Enna, con l'anzidetta condizione;

Colonna Romano Eduardo, notaio residente nel comune di Empoli, d.n. Firenze, è trasferito nel comune di Prato, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Borri Lucia, notaio residente nel comune di Camerino, d.n. Macerata, è trasferito nel comune di Treia, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Cavandoli Stanislao, notaio residente nel comune di Bozzolo, d.n. Mantova, è trasferito nel comune di Mantova, con l'anzidetta condizione;

Calabrese Matteo, notaio residente nel comune di Aprilia, d.n Latina, è trasferito nel comune di Novi di Modena, d.n. Modena, con l'anzidetta condizione;

Almansi Giulio, notaio residente nel comune di San Secondo Parmense, d.n. Parma, è trasferito nel comune di Parma, con l'anzidetta condizione;

Dalla Tana Arturo, notaio residente nel comune di Fontanellato, d.n. Parma, è trasferito nel comune di Parma, con l'anzidetta condizione,

Maiorino Lucia Maria, notaio residente nel comune di Prato, d.n. Firenze, è trasferito nel comune di Avigliano, d n Potenza, con l'anzidetta condizione;

Marota Massimo, notaio residente nel comune di Paternò, d.n. Catania, è trasferito nel comune di Modica, d n. Ragusa, con l'anzidetta condizione;

Moroni Renato, notaio residente nel comune di Postiglione, d.n. Salerno, è trasferito nel comune di Buccino, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Turbil Parato Anna, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Chivasso, d.n. Torino, con l'anzidetta condizione;

Ingargiola Romolo, notaio residente nel comune di Cianciana, d n Sciacca, è trasferito nel comune di Mazara del Vallo, d.n Trapani, con l'anzidetta condizione;

Imparato Francesco, notaio residente nel comune di Crespano del Grappa, d.n. Treviso, è trasferito nel comune di Asolo, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Sgorlon Maria, notaio residente nel comune di Venezia, è trasferito nel comune di Caorle, d.n. Venezia, con l'anzidetta condizione

95A7766

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla Fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995, con il quale la fondazione «Pro juventute Don Carlo Gnocchi», è stata autorizzata ad accettare l'eredità della sig.ra De Toma Rosa nata a Torino il 6 aprile 1906 e deceduta a Pecetto Torinese il 16 ottobre 1992 disposta con testamento olografo del 4 dicembre 1984, pubblicato dal notaio dottor Giuseppe De Matteis Tortora in data 4 novembre 1992, al n. 44418/4932 di repertorio. L'eredità spettante alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», consiste in beni mobili del valore di L. 1.427.000 circa, più l'immobile sito in Torino, via L. Capriolo, n. 60, del valore di L. 148.000.000 ritenuto congruo dal competente ufficio tecnico erariale.

95A7703

Erezione in ente morale della fondazioine «Auxilium», in Trapani

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1995 la fondazione «Auxilium», con sede in Trapani, è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto.

95A7737

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 28 dicembre 1995

Dollaro USA	1584,98
ECU	2027,51
Marco tedesco	1105,29
Franco francese	323,10
Lira sterlina	2464,17
Fiorino olandese	987,34
Franco belga	53,819
Peseta spagnola	13,062
Corona danese	285,53
Lira irlandese	2544,69
Dracma greca	6,671
Escudo portoghese	10,573
Dollaro canadese	1166,71
Yen giapponese	15,456
Franco svizzero	1372,63
Scellino austriaco	157,08
Corona norvegese	250,43
Corona svedese	238,19
Marco finlandese	363,19
Dollaro australiano	1178,75

95A7876

Revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e messa in liquidazione coatta amministrativa della Banca di credito cooperativo di Benestare, società cooperativa a responsabilità limitata, in Benestare.

Il Ministro del tesoro, con decreto dell'11 dicembre 1995, ha disposto la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria alla Banca di credito cooperativo di Benestare, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Benestare (Reggio Calabria), e ha posto la medesima in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 80, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

95A7767

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali (modifiche di autorizzazioni già concesse)

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Provvedimento n. 278/1995 del 30 maggio 1995

Specialità medicinale: ARFEN iniettabile, A.I.C. n. 024635082.

Titolare A.I.C.: Lisa Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Licino, 11, Erba (Como), codice fiscale 00232040139.

Modifica apportata: le operazioni di liofilizzazione della specialità medicinale sopra indicata sono effettuate presso l'officina della ditta Lampugnani farmaceutici S p a. sita in via Gramsci, 4, 20014 Nerviano (Milano).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 626/1995 del 27 novembre 1995

Specialità medicinali:

SUCRAMAL 30 bustine 1 g;
SUCRAMAL 40 compresse masticabili.

Titolare A.I.C.: Sanofi Winthrop S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Piranesi, 8, codice fiscale 10428680150.

Modifica apportata: produttore. La produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata è ora effettuata anche presso l'officina estera della ditta Sanofi Winthrop Ltd., sita in Edgefield Avenue - Fawdon - Newcastle - Upon - Tyne NE3 3TT United Kingdom.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Provvedimento n. 627/1995 del 27 novembre 1995

Specialità medicinali:

AVANTRIN 30 cpr 100 g;
AVANTRIN RETARD 30 cpr da 200 mg.

Titolare A.I.C.: Inverni Della Beffa S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Ripamonti, 99, codice fiscale 07834970159.

Modifica apportata: produttore. La produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata è ora effettuata presso l'officina della ditta Laboratori UCB S.p.a., sita in via Praglia, 15, Pianezza - Torino.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Provvedimento n. 699/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinali:

1) CARBICALCIN 5 sir. pr. uso 40 U. MRC 1 ml - cod. 025679061;
2) CARBICALCIN Spray sol. spray 20 U.I. - cod. 027180013;
3) CARBICALCIN Spray sol. spray 40 U.I. - cod. 027180037;
4) CLAVUCAR 1 fl. im 1,2 g + 1 f. solv. 2 ml - cod. 027594011;
5) CLAVUCAR 1 fl. iv 3,2 g - cod. 027594023;
6) MONOCID 1 fl. im 1 g + f. solv. 2,5 ml - cod. 025422080;
7) MONOCID 1 fl. iv 1 g + f. solv. 2,5 ml - cod. 025422104;
8) MONOCID 1 fl. im 500 mg + f. solv. 2 ml - cod. 025422078;
9) MONOCID 1 fl. iv 500 mg + f. solv. 2 ml - cod. 025422092;
10) NABUSER 20 compresse 1 g - cod. 026673020;
11) NABUSER 20 bustine 1 g - cod. 026673032;
12) NABUSER 20 flac. bevibili 1 g - cod. 026673044;
13) NEODUPLAMOX 12 compresse 1 g - cod. 026141147;
14) NEODUPLAMOX 12 bust. granul. 312,5 mg - cod. 026141111;
15) NEODUPLAMOX bb os pv sosp. 100 ml - cod. 026141109;
16) NEODUPLAMOX 12 bustine os gr. 1 g - cod. 026141198;
17) NEODUPLAMOX 1 fl. iv 1,2 g + 1 f. - cod. 026141162;
18) NEODUPLAMOX 1 fl. iv 2,2 g - cod. 026141174;
19) NEODUPLAMOX fl. lio iv 600 mg + f. solv. 10 ml - cod. 026141150;
20) NEODUPLAMOX fl bb iv 550 mg + f. solv. 10 ml - cod. 026141186;
21) CONTAC 10 capsule - cod. 024216032.

Titolare A.I.C.: Smith Kline & French S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Cesare Pavese, 385 - codice fiscale 867930158.

Modifiche apportate: modifica denominazione sociale. La nuova denominazione sociale del titolare A.I.C. è: Procter & Gamble Holding S.p.a.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

95A7732

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Estratto decreto n. 638 del 27 ottobre 1995

Specialità medicinale: ISOFLURANE (isoflurano) anestetico per inalazione.

Titolare A.I.C.: Rhone Poulenc Chemicals Ltd Walzord Ogk House Reeds Crescent Walford, Herts WD1 10H (Gran Bretagna) rappresentata in Italia dalla Rhone Poulenc Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G.G. Winckelmann 2, codice fiscale 00847060159.

Produttore: la produzione ed i controlli della specialità medicinale sono effettuati dalla Rhone Poulenc Chemicals Ltd. PO Box 46 St. Andrews Road Avonmouth Bristol BS11 9YF (Gran Bretagna).

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: flacone per 100 ml di soluzione per inalazione; A.I.C. n. 029184013 (in base 10) 0VUN0F (in base 32); classe A, per uso ospedaliero (H); prezzo L. 149.800, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 184, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Composizione: un flacone di liquido contiene: isoflurano 100 ml (attivo al 100%).

Indicazioni terapeutiche: anestetico generale per inalazione somministrabile in soggetti di tutte le età.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Decreto A.I.C. n. 820 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale: ACTIDOSE AQUA.

Titolare A.I.C.: Business Trouble Shooter S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Armenia, codice fiscale 09322740151.

Produttore: Paddock Laboratories, Inc, Minneapolis USA.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: sospensione pronta di carbone attivo (25 g/120 ml); A.I.C. n. 029486015 (in base 10) 0W44QH (in base 32); classe C.

Composizione: 100 ml di sospensione contengono: carbone attivo Darco KB-B 20.833 g; eccipienti: acqua deionizzata, metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, butile p-idrossibenzoato, potassio sorbato, saccarosio, glicole propilenico, glicerina, nelle quantità indicate nella documentazione tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Flacone da 180 ml contenente 25 g/120 ml di sospensione di carbone attivo per uso orale.

Indicazioni terapeutiche: Actidose aqua è indicato nel trattamento di emergenza di un gran numero di avvelenamenti acuti da farmaci o altre sostanze chimiche.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto decreto n. 839 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale: BENFLOGIN 20 bustine da 600 mg.

Titolare A.I.C.: A.C.R. Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia n. 70, codice fiscale 03907010585.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società presso l'officina consortile A.C.R.A.F. S.p.a., s.s. 16 Adriatica km 303, 60100 Ancona.

Confezione autorizzata, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: 20 bustine da 600 mg; A.I.C. n. 025736036 (in base 10) 0SKDV4 (in base 32); classe: A; prezzo L. 7.800, ai sensi dell'art. 1 della legge 20 novembre 1995, n. 490, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Composizione: ogni bustina contiene: principio attivo: Metoxibutropato mg 600; eccipienti: saccarosio, latte magro polvere, idrossipropilmetilcellulosa, copolimero etil-acrilato e metil-acrilato, silice precipitata, saccarina sodica, polietilenglicole 6000, aroma menta, aroma fresh flavour, aroma vaniglia (nelle quantità di tecnica farmaceutica esistente agli atti).

Indicazioni terapeutiche: per le confezioni scatola da 30 confetti - flacone da 200 ml sciroppo - 20 bustine da 600 mg: stati flogistici, in particolare a carico dell'apparato muscolo scheletrico, accompagnati o meno da sintomatologia algica e/o da iperpiressia.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Decreto A.I.C. n. 840/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale: TIENAM nella nuova confezione: 1 flacone di polvere sterile da 500/500 mg iniettabile e.v. in monovial + sacca di solvente.

Titolare A.I.C.: Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via G. Fabbroni n.6, codice fiscale 00422760587.

Produttore del prodotto finito: Officina farmaceutica consortile delle ditte Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.a. e Neopharmed S.p.a., via Pordoi, 18/23, Baranzate di Bollate (Milano), oppure: Merck Manufacturing Division - Elkton - Virginia - USA.

Officina di produzione del solvente: S.I.F.R.A. S.p.a., via Camagre, 41 - Isola della Scala (Verona).

Operazioni terminali di confezionamento: Officina farmaceutica consortile delle ditte Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.a. e Neopharmed S.p.a., via Pordoi, 18/23 - Baranzate di Bollate (Milano) oppure via Emilia, 21 - Pavia, oppure: Laboratoires Merck Sharp & Dohme Chibret, Merck Manufacturing Division - Clermont Ferrand - Francia.

Confezione autorizzata, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

un flacone di polvere sterile da 500/500 mg iniettabile e.v. in monovial + sacca di solvente; A.I.C. n. 025887050 (in base 10) 0SQ0BB (in base 32); classe A, per uso ospedaliero (H); prezzo L. 39.300, ai sensi dell'art. 1 della legge 20 novembre 1995, n. 490, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto della specialità medicinale.

Composizione: ogni flacone contiene: principi attivi: imipenem anidro mg 500, pari a imipenem monoidrato mg 530 e cilastatina acido libero mg 500, pari a cilastatina sale sodico mg 532 - eccipiente: sodio bicarbonato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Ogni sacca di solvente contiene: soluzione isotonica di cloruro di sodio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: Tienam e.v. è indicato per il trattamento delle seguenti infezioni, quando dovute a microrganismi sensibili: infezioni intra-addominali; infezioni del tratto respiratorio inferiore; infezioni ginecologiche; setticemia; infezioni del tratto genitourinario; infezioni osteo-articolari; infezioni cutanee e dei tessuti molli; endocarditi.

Tienam è indicato nel trattamento di infezioni miste causate da ceppi sensibili di batteri aerobi ed anaerobi.

Tienam non è indicato per il trattamento della meningite.

Profilassi: «Tienam e.v.» è anche indicato per la prevenzione di alcune infezioni post-operatorie in pazienti sottoposti a procedure chirurgiche contaminate o potenzialmente contaminate o quando il verificarsi di un'infezione post-operatoria potrebbe rappresentare un evento particolarmente serio.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e case di cura. È vietata la vendita al pubblico (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto A.I.C. n. 841/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale: IMIPEM nella nuova confezione: 1 flacone di polvere sterile da 500/500 mg iniettabile e v. in Monovial + sacca di solvente.

Titolare A.I.C.: Neopharmed S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via G. Fabbroni n. 6, codice fiscale 07472570154.

Produttore del prodotto finito: officina farmaceutica consortile delle ditte Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.a. e Neopharmed S.p.a., via Pordoi, 18/23 - Baranzate di Bollate (Milano), oppure: Merck Manufacturing Division - Elkton - Virginia - USA.

Officina di produzione del solvente S.I.F.R.A. S.p.a., via Camagre, 41 - Isola della Scala (Verona)

Operazioni terminali di confezionamento: officina farmaceutica consortile delle ditte Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.a. e Neopharmed S.p.a., via Pordoi, 18/23 - Baranzate di Bollate (Milano), oppure via Emilia, 21 - Pavia, oppure: Laboratoires Merck Sharp & Dohme Chibret, Merck Manufacturing Division - Clermont Ferrand - Francia

Confezione autorizzata, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: 1 flacone di polvere sterile da 500/500 mg iniettabile e.v. in Monovial + sacca di solvente; A.I.C. n. 026462059 (in base 10), 017KVC (in base 32); classe A, per uso ospedaliero (H); prezzo L. 39.300, ai sensi dell'art. 1 della legge 20 novembre 1995, n. 490, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto della specialità medicinale

Composizione: ogni flacone contiene: principi attivi. imipenem anidro mg 500, pari a imipenem monoidrato mg 530 e cilastatina acido libero mg 500, pari a cilastatina sale sodico mg 532; eccipiente: sodio bicarbonato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Ogni sacca di solvente contiene: soluzione isotonica di cloruro di sodio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Imipem e.v.» è indicato per il trattamento delle seguenti infezioni, quando dovute a microrganismi sensibili: infezioni intra-addominali; infezioni del tratto respiratorio inferiore; infezioni ginecologiche; setticemia; infezioni del tratto genitourinario; infezioni osteo-articolari; infezioni cutanee e dei tessuti molli; endocarditi.

«Imipem» è indicato nel trattamento di infezioni miste causate da ceppi sensibili di batteri aerobi ed anaerobi.

«Imipem» non è indicato per il trattamento della meningite

Profilassi «Imipem e.v.» è anche indicato per la prevenzione di alcune infezioni post-operatorie in pazienti sottoposti a procedure chirurgiche contaminate o potenzialmente contaminate o quando il verificarsi di un'infezione post-operatoria potrebbe rappresentare un evento particolarmente serio.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e case di cura. È vietata la vendita al pubblico (art 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto. dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

Decreto A I C n 842/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale YOVIS.

Titolare A I.C : Istituto italiano Fermenti S p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Beldiletto n. 1, codice fiscale e partita IVA 00714700150.

Produttore: C.S L. S.r.l., strada per Milano, 3 - Zelo Buon Persico (Milano).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

10 buste da 3 g di granulato per somministrazione orale; A.I.C. n 029305012 (in base 10) 0VYB5N (in base 32); classe: C.

Composizione: una busta contiene: principi attivi VIS-01 = fermenti lattici vivi liofilizzati g 1,0 (contenenti non meno di 300 miliardi di batteri vivi) con la seguente composizione: Str. salivarius subs. thermophilus minimo 204 miliardi, Bifidobatteria (breve, infantis, longum) minimo 93 miliardi, Lact acidophilus minimo 2 miliardi, Lact. plantarum minimo 220 milioni, Lact. casei minimo 220 milioni, Lact. delbrueckii subs bulgaricus minimo 300 milioni, Streptococcus faecium minimo 30 milioni; eccipienti: lattosio f.u. g 2.0, nella quantità indicate nella documentazione acquisita agli atti tecnica farmaceutica.

Indicazioni terapeutiche: sindromi dismicrobiche intestinali; sindromi diarreiche e dispeptiche da alterata flora batterica (diarrea, enteriti aspecifiche, coliti); dismicrobismo intestinale da antibiotici.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto. dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

Decreto A I.C n. 843/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale: SELG-ESSE.

Titolare A I.C : Promefarm S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, corso Indipendenza n. 6, codice fiscale 10168150158.

Produttore: la produzione il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Beltapharm S.r.l., via Stelvio n. 66 - 20065 Cusano Milanino (Milano).

Confezione autorizzata, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: 8 bustine da 17,5 g; A I C n. 029121035 (in base 10) 0VQJC (in base 32); classe: C.

Composizione: ogni bustina contiene: polietilenglicole (PEG) 4000 14,574 g, simeticone (dimeticone attivato) 0,010 g, sodio solfato 1,420 g, sodio bicarbonato 0,420 g, sodio cloruro 0,365 g, potassio cloruro 0,185 g; eccipienti: acesulfame K, sodio ciclamato, saccarina sodica, aroma naturale, malto destrina (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Selg-Esse» è indicato per la pulizia del colon in preparazione ad indagini strumentali (endoscopiche e radiologiche) del colon.

«Selg-Esse» è altresì indicato nei casi in cui sia necessario ottenere una rapida e completa evacuazione del colon.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. 872 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale: SPERTI.

Titolare A.I.C.: Home Products Italian S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via G. Puccini n. 3, 20121 Milano, codice fiscale 00431700483, su licenza Whitehall Lab. U.K.

Produttore: Wyeth Laboratories Ltd Havant U.K.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

tubo da 51 g di pomata; A.I C n. 031847015 (in base 10) 0YCWM7 (in base 32); classe: C;

scatola 12 supposte, A I C. n 031847027 (in base 10) 0YCWMM (in base 32); classe: C.

Composizione:

100 g di pomata contengono. principi attivi. lidocaina HCL g 0,7; ossido di zinco g 10; eccipienti: lanolina anidra; vaselina bianca; clorexidina acetato; glicerina; olio di vaselina; isocreme, nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica esistente agli atti;

ogni supposta da g 2,3 contiene: principi attivi: lidocaina HCl mg 16,1; ossido di zinco mg 230; eccipienti: witepsol W35; lunacera M; burro di cacao; Peg 600 dilaurato; clorexidina acetato, nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica esistente agli atti.

Indicazioni terapeutiche: emorroidi esterne e interne non complicate e ragadi anali.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica, medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. 818 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale: GOFREELY.

Titolare A.I.C.: Braintree Laboratories Inc MA, U.S.A., distribuito in Italia dalla Promedical S.r.l., Santa Flavia (Palermo).

Produttore: Braintree Laboratories Inc. Braintree, MA U.S.A. nell'officina consortile della Lyne Laboratories Inc. Stoughton, MA U.S.A.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

soluzione elettrolitica isosmotica con Peg per il lavaggio dell'intestino a preparazione estemporanea;

n. A.I.C. 028306013 (in base 10) 0VZULX (in base 32);

classe: C.

Composizione: la polvere per 274,31 g in una caraffa a perdere è così composta: polietilenglicole 335ONF 236 g; sodio solfato anidro 22,74 g; sodio bicarbonato 6,74 g; sodio cloruro 5,86 g; potassio cloruro 2,97 g.

Indicazioni terapeutiche: «Gofreely» è indicato per il lavaggio dell'intestino prima di esame diagnostico, colonscopia, radiografia in particolare per l'intestino crasso.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

95A7733

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa operaia di consumo San Giuliano Milanese», in San Giuliano Milanese.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1995 il dott. Nelso Tilatti è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa operaia di consumo San Giuliano Milanese», con sede in San Giuliano Milanese (Milano), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 10 gennaio 1970 in sostituzione del dott. Giotto Visioli, revocato.

95A7814

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Bella Serpentata», in Roma

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1995 il dott. Alberto Rimicci è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Bella Serpentata», con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 19 ottobre 1979 in sostituzione del rag. Marino Giardini, che ha rinunciato all'incarico.

95A7815

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «L'Autofiloviaria», in Bari

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1995 il dott. Meneghella Emilio è stato nominato commissario liquidatore della cooperativa «L'Autofiloviaria», con sede in Bari, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 30 marzo 1962 in sostituzione dell'avv. Leonardo Favia, revocato.

95A7772

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa A.T.E.E. - Assistenze tecniche - elettroniche - elettrodomestici a r.l., in Carrara.

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1995 il dott. Garella Mario è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa A.T.E.E. - Assistenze tecniche - elettroniche - elettrodomesticia r.l., con sede in Carrara, frazione Avenza (Massa Carrara) posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 26 marzo 1986, in sostituzione del dott. Rossi Alberto, revocato.

95A7773

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Corias - Soc. coop. a r.l.», in Mondragone

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1995 il dott. Pietro Matrisciano è stato nominato commissario liquidatore della cooperativa «Corias - Soc. coop. a r.l.», con sede in Mondragone (Caserta), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 8 marzo 1994 in sostituzione del dott. Gaetano Di Nuzzo, che ha rinunciato all'incarico conferitogli.

95A7774

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Laconf Confezione con sede in S. Irpino (Caserta) e unità di S. Irpino (Caserta), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 aprile 1995 al 21 ottobre 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 22 ottobre 1995 al 21 aprile 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Perseo, con sede in Capua (Caserta) e unità di Capua (Caserta), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 aprile 1995 al 21 ottobre 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 22 ottobre 1995 al 21 aprile 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r.l. New Fashion, con sede in Cava dei Tirreni (Salerno) e unità di Cava dei Tirreni (Salerno), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 luglio 1995 al 5 gennaio 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 6 gennaio 1996 al 5 luglio 1996

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Sdf Lancia Luigi e Donato di Lancia Stefania & C., con sede in Teano (Caserta) e unità di Teano (Caserta), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° luglio 1995 al 31 dicembre 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 1° gennaio 1996 al 30 giugno 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r l. Mico Box, con sede in Sarno (Salerno) e unità di Sarno (Salerno), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 gennaio 1995 al 18 luglio 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 19 luglio 1995 al 18 gennaio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Willer, con sede in Casarano (Lecce) e unità di Casarano (Lecce), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 ottobre 1994 al 5 aprile 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 6 aprile 1995 al 5 ottobre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Solidea, con sede in Bitritto (Bari) e unità di Bitritto (Bari) e Laurenzana (Potenza), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 luglio 1995 al 23 gennaio 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 24 gennaio 1996 al 23 luglio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Sas Roxxon Fashion, con sede in Nardò (Lecce) e unità di Nardò (Lecce), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 giugno 1994 al 27 dicembre 1994.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 28 dicembre 1994 al 27 giugno 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p a. Mir.Mar., con sede in Nusco (Avellino) e unità di Nusco (Avellino) e Tradate (Varese), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 agosto 1995 al 13 febbraio 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 14 febbraio 1996 al 13 agosto 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mada confezioni, con sede in Casalnuovo (Napoli) e unità di Casalnuovo (Napoli), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'8 giugno 1994 al 7 dicembre 1994.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dall'8 dicembre 1994 al 7 giugno 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Latercrocetta Cirulli, con sede in Castelfrentano (Chieti) e unità di Castelfrentano (Chieti), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 giugno 1995 al 18 dicembre 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 19 dicembre 1995 al 18 giugno 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zorzi costruzioni, con sede in Trento e unità di Trento, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 aprile 1995 al 19 ottobre 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 20 ottobre 1995 al 19 aprile 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995, è revocata, limitatamente al periodo dal 20 dicembre 1994 al 18 luglio 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione del trattamento economico di mobilità, già autorizzata, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994, n. 56, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Marelli motori, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e filiali di Torino e Cinisello Balsamo (Milano), a decorrere dal 19 luglio 1994.

E autorizzata, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei predetti lavoratori, a decorrere dalla data di ammissione alla procedura di concordato preventivo «cessio bonorum» con decreto del tribunale civile di Milano, e, quindi, per il periodo dal 20 dicembre 1994 al 19 giugno 1995.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 2 è prorogata dal 20 giugno 1995 al 19 dicembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto legge 2 ottobre 1995, n. 416, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Precompressi Quaranta, con sede in S. Nicola La Strada (Caserta) e unità di S. Nicola La Strada (Caserta), per il periodo dal 2 agosto 1995 al 1° febbraio 1996 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 2 febbraio 1996 al 1° agosto 1996.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italsonda, con sede in Napoli e unità di Cercola (Napoli), Napoli e ufficio di Napoli, via Verdi, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 16 maggio 1995 al 15 novembre 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 16 novembre 1995 al 15 maggio 1996.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.M.A. Officine Meccaniche Aeronautiche, con sede in Foligno (Perugia), e unità di Foligno (Perugia) e S. Eraclio (Perugia), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 15 settembre 1995 al 14 marzo 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 15 marzo 1996 al 14 settembre 1996.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, è prorogata, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di L'Aquila, con sede in L'Aquila e unità di L'Aquila e Avezzano (L'Aquila), per il periodo dal 6 luglio 1995 al 5 gennaio 1996 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 6 gennaio 1996 al 5 luglio 1996.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. O.M.S.T. Officina meccanica sud tarantina, con sede in Massafra (Taranto), e unità di Massafra (Taranto) e Taranto, per il periodo dal 5 aprile 1995 al 4 ottobre 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 5 ottobre 1995 al 4 aprile 1996.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Mecfond, con sede in Napoli, e unità di Napoli, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 21 novembre 1993 al 28 maggio 1994.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 29 maggio 1994 al 28 novembre 1994.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano-Milanofiori (Milano), e Magazzini Upim di Ferrara, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 16 febbraio 1995 al 15 agosto 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 16 agosto 1995 al 12 febbraio 1996.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano-Milanofiori (Milano), e Magazzini Upim di Sassari, Azuni-Alghero, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 16 febbraio 1995 al 15 agosto 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 16 agosto 1995 al 12 febbraio 1996.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano-Milanofiori (Milano), e Magazzini Upim di Andria, Barletta e Taranto, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 16 febbraio 1995 al 15 agosto 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 16 agosto 1995 al 12 febbraio 1996.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano-Milanofiori (Milano), e Magazzini Upim di Canicattì, Gela e Siracusa, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 16 febbraio 1995 al 15 agosto 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 16 agosto 1995 al 12 febbraio 1996.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano-Milanofiori (Milano), e Magazzini Upim di Catanzaro centro, Gioia Tauro (Reggio Calabria) e Vibo Valentia (Reggio Calabria), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 16 febbraio 1995 al 15 agosto 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 16 agosto 1995 al 12 febbraio 1996.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano-Milanofiori (Milano), e Magazzini Upim di Carrara (Massa Carrara), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 16 febbraio 1995 al 15 agosto 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 16 agosto 1995 al 12 febbraio 1996.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano-Milanofiori (Milano), e Magazzini Upim di Alessandria, Vercelli e Saluzzo (Cuneo), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 16 febbraio 1995 al 15 agosto 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 16 agosto 1995 al 12 febbraio 1996.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano-Milanofiori (Milano), e unità di Magazzini Upim di Napoli Maddalena, Nocera Inferiore (Salerno) e Salerno S. Leonardo, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 16 febbraio 1995 al 15 agosto 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 16 agosto 1995 al 12 febbraio 1996.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995, in favore dei lavoratori edili rientranti nel campo di applicazione dell'art. 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451 e dipendenti dalla S.p.a. Eurotechno gruppo Grassetto, con sede in Padova, e unità di Padova e Roma, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° dicembre 1995 al 31 maggio 1996.

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995, è accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 24 aprile 1995 al 23 aprile 1997, della ditta S.r.l. Società tipografica Tiburtina, con sede in Roma, e unità di Roma.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Società tipografica Tiburtina con sede in Roma, e unità di Roma, per il periodo dal 24 aprile 1995 al 23 ottobre 1995.

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995, è accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, relativamente al periodo dall'8 settembre 1993 al 7 settembre 1995, della ditta S.r.l. Enterprice già Exclusive, con sede in Sant'Anastasia (Napoli) e unità di Sant'Anastasia (Napoli).

A seguito dell'accertamento di cui sopra e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Enterprice già Exclusive (Napoli), e unità di Sant'Anastasia (Napoli), per il periodo dall'8 settembre 1993 al 7 marzo 1994.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dall'8 marzo 1994 al 7 settembre 1994.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dall'8 settembre 1994 al 7 marzo 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dall'8 marzo 1995 al 7 settembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per la previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 25 febbraio 1995, è prorogata la corresponsione del trattamento salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stampa quotidiana, con sede in Roma, e unità di Roma, via Tomacelli, per il periodo dal 4 aprile 1995 al 3 ottobre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per la previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995, è accertata la condizione di crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 22 marzo 1993 al 7 settembre 1993, della ditta S.r.l. Exclusive dal 27 maggio 1993 Enterprice, con sede in Sant'Anastasia (Napoli), e unità di Sant'Anastasia (Napoli).

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Exclusive dal 27 maggio 1993 Enterprice, con sede in Sant'Anastasia (Napoli), e unità di Sant'Anastasia (Napoli), per il periodo dal 22 marzo 1993 al 7 settembre 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 30 novembre 1994, n. 16182.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per la previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

95A7731

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Ora

Con decreto interministeriale 11 maggio 1995, n. 8454, del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno di mq 190 e del casello idraulico sopra insistente sito nel comune di Ora (Bolzano), distinti in catasto del comune medesimo al foglio n. 1046 p. e 236/2 - partita tavolare 561/II - indicato nell'estratto di mappa rilasciato dall'ufficio tecnico erariale di Bolzano il 5 novembre 1985.

95A7736

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Nomina del comitato di sorveglianza presso la società fiduciaria «Interfiduciaria - Società fiduciaria e di revisione per azioni in liquidazione», in Milano.

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1995 è stato nominato il comitato di sorveglianza della società fiduciaria «Interfiduciaria - Società fiduciaria e di revisione per azioni in liquidazione», con sede legale in Milano, in liquidazione coatta amministrativa composto dai signori:

avv. Antonio Marasco, nato a Manziana il 5 giugno 1949, avvocato, in qualità di esperto, con funzioni di presidente;

dott.ssa Giuseppina Lingetti, nata a Roma il 2 giugno 1957, in qualità di esperto;

dott. Emilio Rossillo, nato a Minturno (Latina) il 30 marzo 1959, in qualità di esperto.

95A7734

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Autorizzazione all'Associazione italiana per il World Wildlife Fund - Fondo mondiale per la natura - WWF, in Roma, ad acquistare un immobile.

Con decreto ministeriale 16 novembre 1995 l'Associazione italiana per il World Wildlife Fund - Fondo mondiale per la natura - WWF, con sede in Roma, via Salaria n. 290, è stata autorizzata ad acquistare dal sig. Marco Ognibene una particella fondiaria nel comune di Levico Terme (Trento) in località Inghiaie, di estensione complessiva pari a mq 865, distinta nel N.C.T. di detto comune alla particella fondiaria 2559/3 (R.D. lire 2162), al prezzo di L. 2 162 500.

95A7735

FERROVIE DELLO STATO - S.P.A.

Avviso agli obbligazionisti

Dal 1° gennaio 1996 sono pagabili presso le banche sottoindicate, le seguenti cedole d'interesse relative al semestre luglio 1995/dicembre 1995:

cedola n. 13 del prestito obbligazionario 1989/1999 indicizzato nella misura del 5,294% netto;

cedola n 10 del prestito obbligazionario 1990/2000 a tasso variabile con premio di rimborso nella misura del 5,206% netto;

cedola n. 11 del prestito obbligazionario 1990/1998 opz a tasso variabile nella misura del 5,119% netto,

Banca nazionale delle comunicazioni/Istituto bancario San Paolo di Torino S.p.a. - Banca nazionale del lavoro S p.a. - Banco di Napoli S p.a. - Banco di Sicilia S.p.a. - Banco di Sardegna S.p.a. - Monte dei Paschi di Siena - Credito italiano S p.a. - Banca di Roma S.p.a. (Gruppo Cassa di risparmio di Roma) - Banca commerciale italiana S.p.a. - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania S.p.a. - Banca popolare di Novara S.r.l. - Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane S.p.a. - Banca nazionale dell'agricoltura S.p.a. - Cassa di risparmio delle provincie lombarde S p a. - Credito romagnolo S.p.a. - Banca Fideuram S p.a. - Banca popolare di Sondrio S.r.l. - Credito artigiano S.p.a.

Prestito obbligazionario 1989/1999 indicizzato

Si comunica inoltre che:

a) per le obbligazioni di istituti di credito mobiliare di cui all'art. 4, punto *A*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi lordi di ottobre e novembre 1995 è risultato pari all'11,374%;

b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4, punto *B*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti lordi corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di ottobre e novembre 1995, è risultato pari al 10,913%,

c) la media aritmetica risulta, pertanto, pari all'11,143% equivalente al tasso semestrale del 5,42%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, per effetto dell'arrotondamento allo 0,05% per eccesso e della maggiorazione dello 0,40%, le obbligazioni frutteranno per il semestre gennaio 1996/giugno 1996, scadenza 1° luglio 1996, cedola n. 14, un interesse lordo del 5,85% pari ad un rendimento del 5,119% al netto della ritenuta fiscale del 12,50%.

Prestito obbligazionario 1990/2000 a tasso variabile con premio di rimborso.

Si comunica inoltre che.

a) per il campione di titoli pubblici di cui all'art. 4, punto *A*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti effettivi annui lordi di ottobre e novembre 1995 è risultato pari all'11,342%;

b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4, punto *B*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti lordi corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di ottobre e novembre 1995, è risultato pari al 10,913%;

c) la media aritmetica risulta, pertanto, pari all'11,127% equivalente al tasso semestrale del 5,42%.

In conseguenza, a norma dell'art 4 del regolamento del prestito, per effetto dell'arrotondamento allo 0,05% più vicino e della maggiorazione dello 0,25%, le obbligazioni frutteranno per il semestre gennaio 1996/giugno 1996, scadenza 1° luglio 1996, cedola n. 11, un interesse lordo del 5,65% pari ad un rendimento del 4,944% al netto della ritenuta fiscale del 12,50%.

Prestito obbligazionario 1990/1998 per la quota parte opzionata a tasso variabile.

Si comunica inoltre che:

a) per il campione di titoli pubblici di cui all'art. 6, punto *A*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi annui lordi di ottobre e novembre 1995 è risultato pari all'11,342%;

b) per la lira interbancaria di cui all'art. 6, punto *B*, del regolamento del prestito, il rendimento considerato, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti annui lordi rilevati nei mesi di ottobre e novembre 1995, è risultato pari al 10,7620%;

c) la media aritmetica risulta, pertanto, pari all'11,0520% equivalente al tasso semestrale del 5,381%.

In conseguenza, a norma dell'art. 6 del regolamento del prestito, per effetto dell'arrotondamento allo 0,05% per eccesso e della maggiorazione dello 0,25%, le obbligazioni frutteranno per il semestre gennaio 1996/giugno 1996, scadenza 1° luglio 1996, cedola n. 12, un interesse lordo del 5,65% pari ad un rendimento del 4,944% al netto della ritenuta fiscale del 12,50%.

N.B. — I rendimenti dei BOT sono calcolati ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759

95A7840

REGIONE SICILIA

Proroga del vincolo di immodificabilità temporanea della zona denominata Gazzena, ricadente nel territorio comunale di Acireale.

Si avvisa che nella G.U.R.S. n. 45 del 2 settembre 1995, parte I, è stato pubblicato il decreto assessoriale del 18 agosto 1995 concernente la proroga del vincolo di immodificabilità temporanea, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91, della zona denominata Gazzena, ricadente nel territorio comunale di Acireale (Catania).

95A7738

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LUCCA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Lucca, visto l'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n 580, e preso atto che a breve dovrà essere attuato il registro delle imprese, con deliberazione n. 456, adottata in data 29 novembre 1995, ha nominato il vice segretario generale della camera,, rag. Gina Passaglia, conservatore del registro delle imprese, ai sensi del predetto art. 8, comma 3, della stessa legge n. 580.

95A7841

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della Camera di commercio di Torino, visto l'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e preso atto che a breve dovrà essere attuato il registro delle imprese, con deliberazione n. 1417 adottata in data 22 novembre 1995, ha nominato il vice segretario generale dott. Mario Monzeglio conservatore del registro delle imprese, ai sensi del predetto art. 8, comma 3, della stessa legge n. 580.

95A7842

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SIRACUSA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siracusa, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ha nominato con deliberazione n. 150 del 29 novembre 1995 conservatore del registro delle imprese il dirigente superiore dott. Salvatore Scollo.

95A7792

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del rettore dell'Università di Perugia 31 ottobre 1995 recante: «Modificazioni allo statuto dell'Università». (Decreto rettorale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 274 del 23 novembre 1995)

Nel decreto rettorale citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 21, prima colonna, nell'Area 4, dove è scritto: «... dovrà essere in grado di formulare razioni mirate alle molteplici necessità delle specie allevate, ivi compresa quella di un appropriato *impegno* degli additivi.», leggasi: «... dovrà essere in grado di formulare razioni mirate alle molteplici necessità delle specie allevate, ivi compresa quella di un appropriato *impiego* degli additivi.»; inoltre, sempre nella stessa pagina, seconda colonna, nell'Area 6, dove è scritto: «Lo specializzando, dopo un'introduzione allo studio epidemiologico delle più comuni malattie parassitarie, dovrà imparare a *diagnosticare*, ...», leggasi: «Lo specializzando, dopo un'introduzione allo studio epidemiologico delle più comuni malattie parassitarie, dovrà imparare a *diagnosticarle*, ...».

95A7794

Comunicato relativo all'estratto del Ministero dell'interno concernente: «Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi» (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 262 del 9 novembre 1995)

Nell'estratto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 87, prima colonna, dove è scritto: «*Riobet* AI (detonatore elettrico ad alta intensità) nelle versioni:», leggasi: «*Riodet* AI (detonatore elettrico ad alta intensità) nelle versioni:».

95A7688

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

4 1 1 1 0 0 3 0 2 0 9 5 *

L. 1.300